SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 settembre 2020 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2020.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 settembre 2020 e 28 settembre 2022, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 163.520 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di CTZ con godimento 28 settembre 2020 e scadenza 28 settembre 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 settembre 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto di massima indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2020, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2022, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2022.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

20A05276

DECRETO 24 settembre 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret-

tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 21 settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 163.520 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019, nonché 24 febbraio, 24 aprile, 25 maggio e 27 luglio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 settembre 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
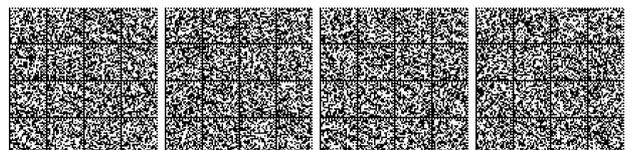
Art. 5.

Il 28 settembre 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

20A05277

DECRETO 25 settembre 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
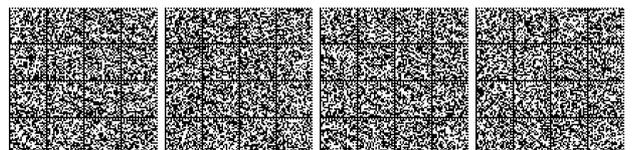
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 163.520 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25 settembre 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.
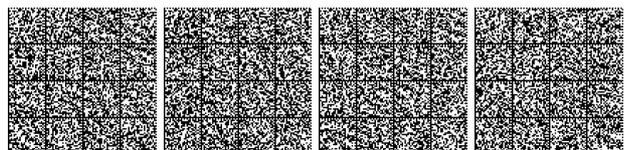
Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.
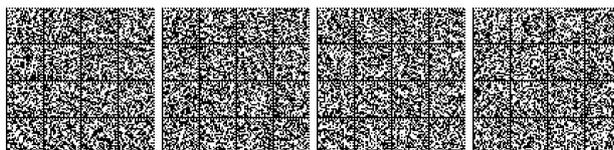
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

20A05275

DECRETO 26 settembre 2020.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015, 26 settembre 2016, 25 settembre 2017, 27 settembre 2018 e 23 settembre 2019 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; *factoring*; *leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito *revolving*, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2020

Il dirigente generale: CAPPIELLO

20A05272

DECRETO 26 settembre 2020.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2020. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2020, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 2020 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2020 - 30 giugno 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);
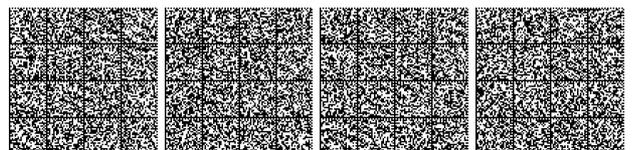
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2020 - 30 giugno 2020 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2020 - 30 giugno 2020, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2020.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2020 - 30 settembre 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2020

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*
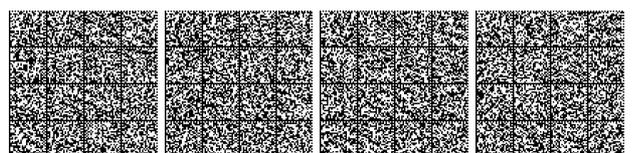
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2020

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,60	17,2500
	oltre 5.000	8,20	14,2500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,99	22,7375
	oltre 1.500	14,57	22,2125
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,06	12,8250
	da 50.000 a 200.000	4,97	10,2125
	oltre 200.000	2,93	7,6625
CREDITO PERSONALE		8,68	14,8500
CREDITO FINALIZZATO		8,95	15,1875
FACTORING	fino a 50.000	4,35	9,4375
	oltre 50.000	2,47	7,0875
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,44	8,3000
- A TASSO VARIABILE		2,98	7,7250
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	6,85	12,5625
	oltre 25.000	6,41	12,0125
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,79	13,7375
	oltre 25.000	4,77	9,9625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,03	6,5375
- A TASSO VARIABILE		2,44	7,0500
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 15.000	11,23	18,0375
E DELLA PENSIONE	oltre 15.000	7,77	13,7125
CREDITO REVOLVING		15,98	23,9750
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		10,82	17,5250
ALTRI FINANZIAMENTI		9,22	15,5250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2020 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
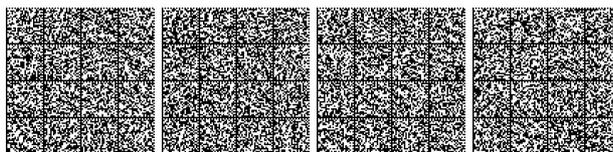
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora.

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

20A05273

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).
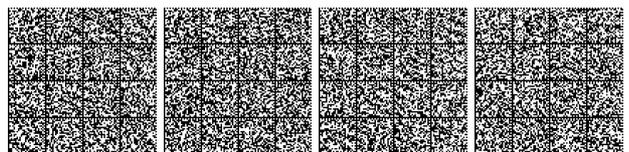
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2020.

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, lettera *m)*, che introduce l'art. 73-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il predetto art. 73-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, al comma 2, dispone: «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva n. 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *c)* relativa al diritto all'istruzione e alla formazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1974, n. 99;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2015, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2000, n. 245;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001, n. 18;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157;

Decreta:

Capo I

CLASSIFICA DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE E DI ACQUA SURRISCALDATA ALIMENTATI A FUOCO DIRETTO O A FUOCO INDIRETTO CON RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, NON ESONERATI DALLA CONDUZIONE ABILITATA E REQUISITI GENERALI PER L'ABILITAZIONE

Art. 1.

Patentino di abilitazione

1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:

a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;

c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;

d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

3. All'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.

4. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalità previste nel medesimo allegato.

5. I generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonché i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 2.

Determinazione della producibilità

1. Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.

2. Se il valore di cui al comma 1 non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m^2;

b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m^2;

c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m^2;

d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Art. 3.

Modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione

1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del bando.

3. Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Capo II

FORMAZIONE TECNICA E PRATICA

Art. 4.

Requisiti di accesso ai corsi di formazione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato II.

2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001, n. 18;

c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2000, n. 245;
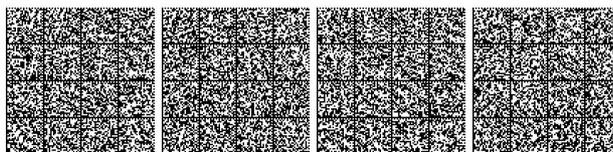
d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.

3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge n. 53 del 2003;

b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 5.

Validità del corso pratico

1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, è valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami.

2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore.

3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l'indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 6.

Corso pratico e formazione supplementare

1. In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.

2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste nell'allegato II al presente decreto.

Capo III

ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE

Art. 7.

Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici

1. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui all'allegato I è istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da:

a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o, ove previsto, due rappresentanti funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unità operativa territoriale.

3. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. La segreteria provvede all'istruttoria della documentazione delle domande presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione che ne decide sull'ammissibilità.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede con le proprie risorse, ordinariamente previste, al normale funzionamento delle commissioni nonché allo svolgi-

mento delle sessioni di esame. Ai componenti e alla segreteria delle commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
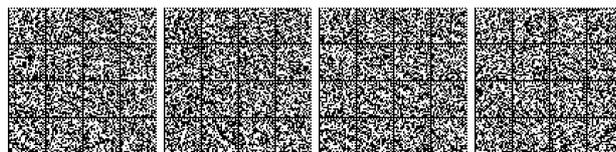
Art. 8.

Esami di abilitazione

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all'allegato I e le pubblica sul sito *internet* istituzionale.

3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l'acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.

4. Per ciascuna seduta d'esame è redatto apposito verbale dal quale risulta l'esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell'esclusione. Il verbale è trasmesso dalla commissione al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale *internet* dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Capo IV

RICONOSCIMENTI E DUPLICATI

Art. 9.

Riconoscimento del patentino di abilitazione conseguito all'estero

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro dell'Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».

2. L'Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda dell'interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento originale.

Art. 10.

Duplicati dei patentini di abilitazione

1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali.

2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio del duplicato.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1974, n. 99.

2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.

3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto. L'allegato I è modificato con decreto del direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1974, n. 99.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: CATALFO

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione pubblicità legale, al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale

20A05213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 settembre 2020.

Inserimento dei medicinali testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini *transgender*, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata. (Determina n. 104272/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 settembre 2000, n. 219, con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 ottobre 2000, n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerata l'efficacia dei medicinali «Testosterone», «Testosterone Undecanoato», «Testosterone Entantato», «Esteri del Testosterone» nel processo di virilizzazione di uomini *transgender*, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti con diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11, (WHO, 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13 e 14 febbraio 2020, 2018 - Stralcio verbale n. 19;

Ritenuto, pertanto, di includere i suddetti medicinali nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini *transgender*, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata;

Determina:

Art. 1.

I medicinali testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.
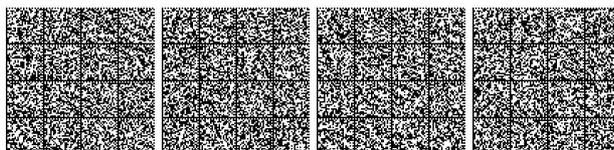
Art. 2.

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini *transgender*, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone.

Indicazione terapeutica: impiego nel processo di virilizzazione di uomini *transgender*, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata.

Prescrittori: specialisti che operano all'interno di *team* multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia/incongruenza di genere.

Criteri di inclusione.

Diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018), confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica.

Capacità di prendere una decisione dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento.

Per i soggetti minori, consenso al trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori secondo le normative attuali inerenti i soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017).

Criteri di esclusione.

Mancata attestazione diagnostica di disforia di genere/incongruenza di genere.

Psicopatologie associate interferenti con l'*iter* diagnostico o terapeutico non compensate.

Ipersensibilità al testosterone o uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali.

Carcinoma mammario androgeno/estrogeno-dipendente.

Disfunzioni epatiche, renali (formulazioni parenterali).

Alterazioni dei processi coagulativi.

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) severa o non trattata.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

Testosterone undecanoato: 1000 mg i.m. ogni 12-16 settimane, previo carico dopo 6 settimane.

Testosterone undecanoato: 120-160 mg/die per os.

Testosterone entantato: 250 mg i.m. ogni 21-28 giorni.

Esteri del testosterone: 250 mg i.m. ogni 21-28 giorni.

Testosterone gel transdermico: da 20 a 80 mg die, su cute integra e ben idratata.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico.

Prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di *test* di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale.

I livelli di testosterone sotto trattamento devono essere compresi nel *range* 400-700 ng/dL; il valore dell'ematocrito non deve essere oltre i limiti superiori di riferimento del laboratorio.

Nel corso della terapia devono essere effettuati:

dosaggio di emocromo (ematocrito, Hb, globuli rossi) e testosterone totale ogni tre mesi nel primo anno di terapia, ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

profilo epatico e profilo glico-lipidico ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

monitoraggio pressione arteriosa ad ogni visita;

peso corporeo, circonferenza vita e fianchi una volta l'anno.

20A05244

DETERMINA 23 settembre 2020.

Inserimento dei medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere, formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata. (Determina n. 104273/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;
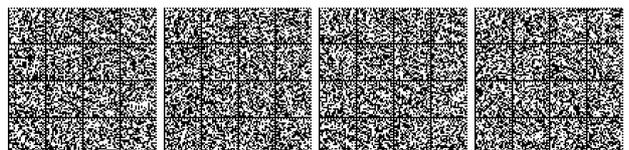
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerata l'efficacia dei medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina nel processo di femminilizzazione di donne transgender con diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali, a totale carico del servizio sanitario nazionale, per i soggetti con diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11, (WHO; 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13 e 14 febbraio 2020 2018 - stralcio verbale n. 19;

Ritenuto, pertanto, di includere i suddetti medicinali nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata;

Determina:

Art. 1.

I medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nei rispettivi allegati che fanno parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: estradiolo, estradiolo emiidrato ed estradiolo valerato.

Indicazione terapeutica: impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata.

Prescrittori: specialisti che operano all'interno di *team* multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere.

Criteri di inclusione:

diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

capacità di prendere una decisione dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;

per i soggetti minori, consenso al trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori secondo le normative attuali inerenti i soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017).

Criteri di esclusione:

mancata attestazione diagnostica di disforia di genere/incongruenza di genere;

psicopatologie associate interferenti con l'*iter* diagnostico o terapeutico non compensate;

ipersensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali;

trombosi venosa profonda in atto o pregressa;

disfunzioni epatiche;

diagnosi di carcinoma mammario.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

estradiolo valerato: 2-6 mg die per os.;

estradiolo emidrato sotto forma di gel: 0.5 - 4 mg die su cute integra;

estradiolo sotto forma di gel: 3 - 4.5 mg die su cute integra;

estradiolo *spray*: 1 - 6 nebulizzazioni die (ciascuna nebulizzazione è pari a 1.53 mg di estradiolo) su cute integra;

estradiolo cerotti: 0.025 - 0.2 mg die.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico: prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di *test* di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale per escludere eventuali patologie e disordini della differenziazione sessuale.

I valori sierici di estradiolo devono essere compresi nel *range* 100-200 pg/ml mentre quelli di testosterone ≤ 50 ng/dL.

Nel corso della terapia devono essere effettuati:

dosaggio di estradiolo, prolattina ogni tre mesi nel primo anno di terapia, ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

testosterone totale, profilo epatico, profilo glico-lipidico ogni sei mesi nel primo e secondo anno, poi una volta l'anno;

monitoraggio della pressione arteriosa ad ogni visita;

peso corporeo, circonferenza vita e fianchi una volta all'anno;

screening per osteoporosi dall'età di 60 anni o precocemente in pazienti non aderenti alla terapia o con fattori di rischio.

ALLEGATO *2*

Denominazione: ciproterone acetato.

Indicazione terapeutica: impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata.

Prescrittori: specialisti che operano all'interno di *team* multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere.

Criteri di inclusione:

diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

capacità di prendere una decisione dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;

per i soggetti minori, consenso al trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori secondo le normative attuali inerenti i soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017).

Criteri di esclusione:

mancata attestazione diagnostica di disforia di genere/incongruenza di genere;

psicopatologie associate interferenti con l'*iter* diagnostico o terapeutico non compensate;

ipersensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali;

malattie epatiche;

sindrome di Dubin - Johnson;

sindrome di Rotor;

tumori epatici in atto o pregressi;

grave depressione cronica non secondaria a disforia di genere/incongruenza di genere;

processi tromboembolici in atto o pregressi;

gravi forme di diabete con vascolopatia;

anemia drepanocitica;

meningioma.

Piano terapeutico: 25-50 mg di ciproterone acetato die per os.

Parametri per il monitoraggio clinico: prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di *test* di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale per escludere eventuali patologie e disordini della differenziazione sessuale.

Nel corso della terapia devono essere effettuati:

dosaggio di estradiolo, prolattina ogni tre mesi nel primo anno di terapia, ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

testosterone totale, profilo epatico, profilo glico-lipidico ogni sei mesi nel primo e secondo anno, poi una volta l'anno;

monitoraggio pressione arteriosa ad ogni visita;

peso corporeo, circonferenza vita e fianchi una volta l'anno;

screening per osteoporosi dall'età di 60 anni o precocemente in pazienti non aderenti alla terapia o con fattori di rischio;

monitoraggio del tono dell'umore e della libido.

ALLEGATO *3*

Denominazione: spironolattone.

Indicazione terapeutica: impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata

Prescrittori: specialisti che operano all'interno di *team* multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere.

Criteri di inclusione:

diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11 (WHO, 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

capacità di prendere una decisione dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;

per i soggetti minori, consenso al trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori secondo le normative attuali inerenti i soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017).

Criteri di esclusione:

mancata attestazione diagnostica di disforia di genere/incongruenza di genere;

psicopatologie associate interferenti con l'*iter* diagnostico o terapeutico non compensate;

ipersensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali;

compromessa funzionalità renale e *clearance* della creatinina inferiore a 30 mL/min per 1,73 m^2 di superficie corporea;

insufficienza renale acuta;

pazienti con iperkaliemia;

pazienti con grave iponatriemia, ipovolemia, ipotensione.

Piano terapeutico: 100-300 mg di spironolattone die per os.

Parametri per il monitoraggio clinico: prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di *test* di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale per escludere eventuali patologie e disordini della differenziazione sessuale.

Nel corso della terapia devono essere effettuati:

dosaggio di estradiolo, prolattina ogni tre mesi nel primo anno di terapia, ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

testosterone totale, profilo epatico, profilo glico-lipidico ogni sei mesi nel primo e secondo anno, poi una volta l'anno;

monitoraggio pressione arteriosa ad ogni visita;

peso corporeo, circonferenza vita e fianchi una volta l'anno;

screening per osteoporosi dall'età di 60 anni o precocemente in pazienti non aderenti alla terapia o con fattori di rischio;

monitoraggio del tono dell'umore e della libido.

Ogni tre mesi nel primo anno di terapia e poi annualmente deve essere effettuato il monitoraggio degli elettroliti (in particolare, kaliemia).

ALLEGATO *4*

Denominazione: leuprolide acetato e triptorelina.

Indicazione terapeutica: impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica dedicata.

Prescrittori: specialisti che operano all'interno di *team* multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere.

Criteri di inclusione:

diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere secondo i criteri DSM 5 (APA, 2013) o ICD-11, (WHO; 2018) confermata da una *equipe* multidisciplinare e specialistica;

capacità di prendere una decisione dopo aver ricevuto esaustive informazioni e firma del consenso al trattamento;

per i soggetti minori, consenso al trattamento di entrambi i genitori o da altri tutori secondo le normative attuali inerenti i soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017).

Criteri di esclusione:

mancata attestazione diagnostica di disforia di genere/incongruenza di genere;

psicopatologie associate interferenti con l'*iter* diagnostico o terapeutico non compensate;

ipersensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei rispettivi medicinali.

Piano terapeutico:

schema terapeutico:

3,75 mg s.c. ogni ventotto giorni di leuprolide o triptorelina, previo carico dopo quindici giorni;

o 11,25 mg di leuprolide o triptorelina s.c. ogni tre mesi.

Parametri per il monitoraggio clinico: prima dell'inizio del trattamento, si raccomanda un'attenta anamnesi e l'esecuzione di *test* di laboratorio per una corretta valutazione dello stato di salute, incluso il profilo ormonale per escludere eventuali patologie e disordini della differenziazione sessuale.

Nel corso della terapia devono essere effettuati:

dosaggio di estradiolo, prolattina ogni tre mesi nel primo anno di terapia, ogni sei mesi nel secondo anno, poi una volta l'anno;

testosterone totale, profilo epatico, profilo glico-lipidico ogni sei mesi nel primo e secondo anno, poi una volta l'anno;

monitoraggio pressione arteriosa ad ogni visita;

peso corporeo, circonferenza vita e fianchi una volta l'anno;

screening per osteoporosi dall'età di 60 anni o precocemente in pazienti non aderenti alla terapia o con fattori di rischio.

20A05245

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2020.

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni e disciplina l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti da queste detenuti;

Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», secondo cui le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia, in quanto parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), e ai componenti dei suoi organi, l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'esercizio dei poteri attribuiti, nel rispetto del principio di trasparenza;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 ai sensi del quale la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;

Visto l'art. 1, comma 2, dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza;

Visto l'art. 1, comma 3, dello statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali
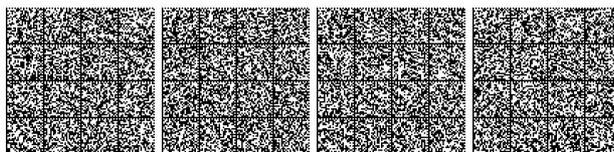
(SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto di individuare i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Banca, la Banca d'Italia;

b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it

c) per pubblicazione, la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca in un'apposita sezione del sito istituzionale, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;

d) per responsabile, il responsabile per la trasparenza, cui sono attribuite nell'ordinamento della Banca funzioni di coordinamento, programmazione e controllo in materia di trasparenza;

e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unità organizzative equiparate.

Art. 2.
Oggetto

Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici sul proprio sito istituzionale.

Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

Art. 3.
Principio di trasparenza

La Banca ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza e rende conto del proprio operato attraverso la comunicazione della propria azione amministrativa nei confronti dei destinatari della stessa e del pubblico.

I documenti, i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca sono resi accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.

Art. 4.
Qualità dei dati, decorrenza e durata della pubblicazione

Nel sito istituzionale è presente una sezione, accessibile dalla home page, nella quale sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento.

I dati per i quali è previsto un termine di aggiornamento annuale sono pubblicati entro il mese di febbraio. I dati e i documenti non soggetti ad aggiornamento periodico sono pubblicati tempestivamente. I dati restano pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvo diverso termine di legge.

TITOLO II
DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 5.
Atti di carattere normativo e amministrativo generale

La Banca pubblica sul proprio sito istituzionale le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sono altresì pubblicati i regolamenti, i provvedimenti e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Banca.

Art. 6.
Organi della Banca

La Banca pubblica, con riferimento ai componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, gli estremi dell'atto di nomina, il *curriculum vitae* e i compensi annui lordi.

È reso pubblico il codice di comportamento per i membri del Direttorio.

Art. 7.
Organizzazione

La Banca pubblica l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze ad esse attribuite, dei nomi dei dirigenti responsabili, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cui rivolgere le richieste inerenti allo svolgimento di compiti istituzionali. Per ciascuna struttura è indicato, con cadenza annuale, il numero degli addetti.

Con riferimento ai capi delle strutture sono pubblicati la data di assunzione dell'incarico e il *curriculum vitae*.
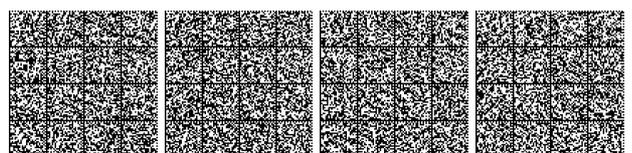
Art. 8.

Personale

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla consistenza totale della compagine del personale, nonché le retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture.

Sono inoltre pubblicati, con cadenza trimestrale, il tasso medio di assenza del personale e, con cadenza annuale, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai dipendenti e oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica a norma di legge, con indicazione della durata e del compenso.

Sono rese pubbliche le regole di comportamento per il personale della Banca.

La Banca pubblica sul sito istituzionale i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le tracce delle prove scritte, le graduatorie finali dei vincitori di ciascun concorso e periodicamente informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Art. 9.

Incarichi di consulenza e collaborazione professionale

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Banca, oggetto di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, sono consultabili mediante collegamento ipertestuale alla Banca dati nazionale degli incarichi pubblici gli estremi del provvedimento di conferimento, l'attività oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attività, i compensi previsti ed erogati.

Art. 10.

Procedimenti amministrativi

La Banca pubblica sul sito istituzionale gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attività amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attività.

Nel regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono indicati, per ciascun procedimento, l'oggetto, l'unità organizzativa responsabile, il termine di conclusione, la fonte normativa di riferimento.

Art. 11.

Provvedimenti amministrativi e accordi

La Banca informa il pubblico dei principali provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca.

Sono altresì pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

Art. 12.

Contratti pubblici

La Banca pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno, informazioni e dati in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro; pubblica inoltre con cadenza semestrale dati relativi agli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Sono inoltre oggetto di pubblicazione nel Portale Gare telematiche, accessibile anche dalla sezione del sito istituzionale di cui all'art. 4, i documenti e le informazioni previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Banca pubblica gli indicatori, annuale e trimestrale, di tempestività dei pagamenti per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali.

Art. 13.

Contributi

La Banca pubblica i criteri e le modalità in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico.

La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.

Art. 14.

Patrimonio immobiliare

La Banca pubblica, con cadenza annuale, gli elenchi degli stabili di proprietà, degli immobili concessi in locazione e degli immobili di terzi condotti in locazione o in comodato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con indicazione per le locazioni dei canoni percepiti e corrisposti.

Art. 15.

Bilancio e partecipazioni in società

La Banca pubblica, entro il 31 marzo il bilancio contenente in allegato, quello delle società controllate; il bilancio contiene, altresì, dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, entro il mese di maggio di ogni anno, la relazione annuale e una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse.

Per le società controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.
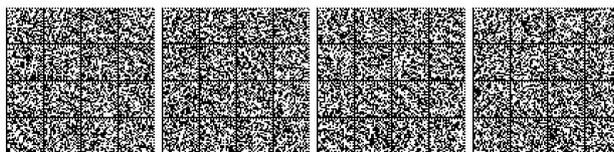
TITOLO III

RUOLI ORGANIZZATIVI E ACCESSO CIVICO

Art. 16.

Responsabile per la trasparenza

Il ruolo di responsabile per la trasparenza è attribuito al revisore generale. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attività delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento.

Nell'esercizio delle proprie attività il responsabile si avvale della collaborazione delle strutture della Banca.

Art. 17.

Accesso civico

La Banca d'Italia applica la normativa in materia di accesso civico ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013.

Le relative istanze possono essere presentate alla casella PEC accessocivico@pec.bancaditalia.it o in alternativa alla Struttura che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente può ricorrere al Responsabile per la trasparenza, che provvede entro venti giorni.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il direttore generale: FRANCO

20A05175

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 maggio 2020.

Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione del secondo piano annuale e assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*». (Delibera n. 19/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viso il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare l'art. 11, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato;
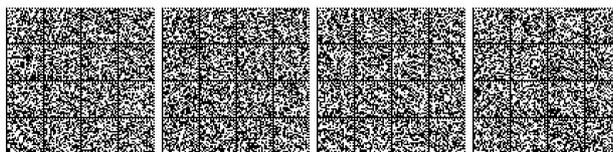
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni degli articoli da 67-*bis* a 67-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la Struttura di missione ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento Casa Italia, l'incarico di coordinatore della citata struttura di missione;

Vista la propria delibera n. 48 del 2016, recante, tra l'altro, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

Vista la delibera di questo Comitato n. 60 del 2017, che ha approvato il primo Piano annuale 2017, predisposto dalla Regione Abruzzo, del settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*» per la tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» assegnando per il finanziamento degli interventi previsti l'importo complessivo di euro 35.203.289,05, di cui euro 19.208.396,30 per undici interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ed euro 15.994.892,75 per quattro interventi di competenza dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale L'Aquila (di seguito ATER L'Aquila);

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 6499 dell'8 maggio 2020, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione di approvazione del secondo Piano annuale del settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*» riguardante la tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» della città di L'Aquila e di assegnazione dell'importo complessivo di euro 29.454.557,52 per l'attuazione degli interventi ivi contenuti;

Visto il secondo Piano annuale 2020, predisposto dalla Regione Abruzzo in qualità di amministrazione competente e responsabile del settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*» e, in particolare, per la tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare»;

Considerato che, analogamente a quanto già effettuato nel primo Piano annuale 2017, la Regione Abruzzo ha individuato per ciascun intervento elencato nel secondo Piano annuale 2020 le stazioni appaltanti in ATER L'Aquila e Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Considerato che, analogamente a quanto già effettuato nel primo Piano annuale 2017, la Regione Abruzzo ha richiesto che le risorse assegnate siano trasferite all'USRA, per la successiva erogazione ai soggetti attuatori, sulla base delle evidenze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi e di utilizzo delle risorse, di cui dare specifica informativa alla Regione Abruzzo;

Considerato che la suddetta proposta richiede l'assegnazione all'USRA dell'importo complessivo pari ad euro 29.454.557,52, per l'avvio di undici procedure di gara finalizzate alla esecuzione dei lavori volti all'attuazione di:

a) sei interventi, per un importo di euro 18.511.810,01, aventi come Stazione appaltante l'ATER L'Aquila;

b) cinque interventi, per un importo di euro 10.942.747,51, aventi come Stazione appaltante il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Considerato che l'assegnazione delle suddette risorse è disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, tabella E, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2019;

Considerato che la Regione Abruzzo, sulla base del Programma pluriennale 2020-2021, ha predisposto il secondo Piano annuale 2020, che ha inviato alla Struttura di missione per le necessarie verifiche dei contenuti e della completezza documentale;

Considerato che la Struttura di missione, nell'ambito delle funzioni istruttorie di competenza, ha verificato il suddetto secondo Piano annuale 2020 riscontrandone positivamente i contenuti e la completezza documentale in linea con quanto richiesto dalla citata delibera di questo Comitato n. 48 del 2016;
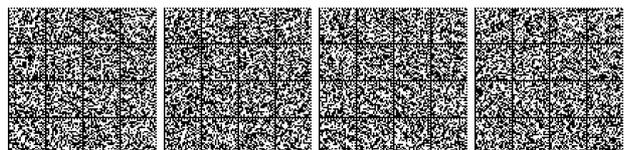
Tenuto conto che il secondo Piano annuale 2020 è coerente con la finalità del Programma pluriennale di consegnare, entro ventiquattro mesi dalla apertura dei cantieri, gli alloggi, oggetto dei suddetti undici interventi, di edilizia residenziale pubblica e a canone concordato agli inquilini e ai proprietari, alcuni dei quali sono a tutt'oggi ospitati presso gli edifici del Progetto CASE. Alla chiusura dei lavori, si renderanno disponibili n. 117 alloggi di proprietà dell'ATER L'Aquila e diciannove alloggi di proprietà già ATER L'Aquila e attualmente di proprietà privata acquisita in data anteriore al 6 aprile 2009 e adibiti ad abitazione principale;

Considerato che il suddetto secondo Piano annuale 2020 riguarda gli interventi sugli immobili di proprietà dell'ATER L'Aquila che ricadono nel Comune di L'Aquila e che non hanno ancora beneficiato di un finanziamento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota, prot. n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione e assegnazione di risorse per l'attuazione del secondo Piano annuale 2020 della Regione Abruzzo riguardante il settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*», tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare».

1.1 Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di missione:

a) è approvato il secondo Piano annuale 2020 riguardante il settore di ricostruzione pubblica «*Social housing*», tipologia di intervento «Edilizia economica e popolare» predisposto dalla Regione Abruzzo, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

b) è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 29.454.557,52 euro, di cui euro 18.511.810,01 per sei interventi di competenza dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale L'Aquila ed euro 10.942.747,51 per cinque interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

1.2 L'assegnazione delle suddette risorse è disposta, a valere sulle somme ancora disponibili, relative all'annualità 2019, stanziate dal citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dal citato art. 1 della legge n. 190 del 2014, Tabella E.

2. Trasferimento delle risorse.

2.1 Il trasferimento delle risorse del Piano annuale 2020, alla luce di quanto espressamente richiesto, con motivate argomentazioni, dalla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione competente e responsabile per settore, è disposto, sul modello già adottato dalla delibera di questo Comitato n. 60 del 2017, in favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila (di seguito USRA).

2.2 L'USRA assicura la gestione del circuito finanziario con le stazioni appaltanti, sorvegliandone e assicurandone l'attuazione e dando specifica informativa alla Regione Abruzzo.

2.3 Le risorse, trasferite all'USRA, saranno successivamente erogate sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa.

2.5 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera.

3.1 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera è svolto ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 richiamato in premessa.

3.2 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni competenti e responsabili per il settore.

4. Altre disposizioni.

4.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera n. 48 del 2016.

Roma, 14 maggio 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1076
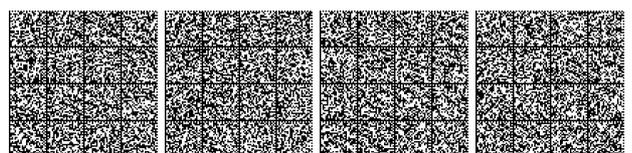
Piano annuale degli interventi di ricostruzione del settore "Social housing" del patrimonio pubblico della città di L'Aquila

Seconda annualità

Aprile 2020

INDICE

PARTE I – INQUADRAMENTO

1.1 Premessa

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto–legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e di quanto decretato dalla delibera CIPE n. 48/2016 (pubblicata in GU n. 36 del 13 febbraio 2017), la Regione Abruzzo nella qualità di amministrazione competente e responsabile, presenta il Piano di attuazione II annualità (anno 2020), relativo al **Settore** *Social housing* e riguardante la ***tipologia di intervento*** *"Edilizia economica e popolare"*, di seguito **Piano.**

Nelle more della individuazione degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare nei comuni di Teramo, Pescara, Chieti e Lanciano - di competenza rispettivamente delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale pubblica regionale (ATER) di Teramo, Pescara, Chieti e Lanciano - il presente Piano è finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi agli immobili localizzati nel comune di L'Aquila, di competenza dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale pubblica regionale (ATER) di L'Aquila, di seguito **ATER**.

1.2 -Strategia di settore

Coerentemente con la **strategia** illustrata nel Programma pluriennale, presentato in occasione del primo Piano annuale (annualità 2017) approvato e finanziato con la delibera CIPE n. 60/2017, ed aggiornato con il nuovo Programma pluriennale 2020-2021, il presente Piano assume come priorità il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, in coerenza con il Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila e frazioni e persegue, per l'annualità di riferimento, l'**obiettivo** generale già fissato nel Programma del completamento della ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica regionale ubicato nel comune di L'Aquila, danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, con riferimento a tutti edifici classificati con esito di agibilità "E"[1].

[1] Per edificio classificato con esito di agibilità "E" si intende un edificio considerato inagibile, nello stato in cui si trova, per problemi connessi al rischio strutturale e/o non strutturale e/o geotecnico che non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell'attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla successiva fase della ricostruzione (Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) del Dipartimento della protezione civile).
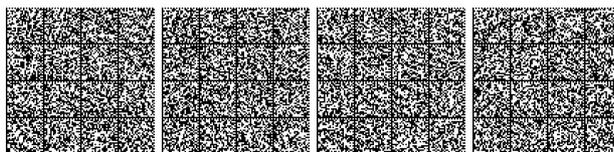
1.3. Obiettivi e risultati attesi

Obiettivo specifico del presente Piano, è l'avvio di n. 11 procedure di gara finalizzate alla esecuzione di lavori volti alla attuazione di:

- n. 5 interventi di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
- n. 6 interventi di competenza dell'ATER Aquila.

Rispetto al Programma Pluriennale 2017-2019, nel nuovo Programma Pluriennale 2020-2021 e, di conseguenza, nel presente Piano, si è ritenuto opportuno accorpare gli interventi sui fabbricati A2 e B2 siti nel Complesso Residenziale Il Moro in L'Aquila in un unico intervento in quanto i due fabbricati risultano adiacenti e necessitano della stessa tipologia di lavori; tale scelta permetterà uno svolgimento omogeneo dell'esecuzione delle opere e, quindi, di una più rapida riconsegna degli alloggi.

Risultato atteso, in coerenza con quanto previsto nel Programma Pluriennale, è la consegna, entro 24 mesi dalla apertura dei cantieri, degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ed a canone concordato agli inquilini e ai proprietari, alcuni dei quali sono a tutt'oggi ospitati presso gli edifici del Progetto CASE. Alla chiusura dei lavori, si renderanno disponibili n. 117 alloggi di proprietà dell'ATER e n. 19 alloggi di proprietà già ATER e attualmente privata acquisita in data anteriore al 6 aprile 2009 e adibiti ad abitazione principale.

In riferimento ai citati ultimi alloggi di proprietà privata, l'ATER ha acquisito la documentazione rilasciata dai proprietari degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, OPCM 3803/2009.

1.4 Criteri di selezione e interventi selezionati

I **criteri generali** applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2020, individuati dalla delibera CIPE n. 48/2016 (All.1 Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale 2020-2021, sono i seguenti:

1. **rilevanza/priorità** rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività fissati nel predetto Programma pluriennale; nella selezione degli interventi del Piano è stato scelto di dare priorità a quegli interventi che completano quartieri

ove la maggior parte dei fabbricati è stata già oggetto di intervento di ricostruzione, tornando nella disponibilità dei legittimi assegnatari/proprietari.

2. **cantierabilità** definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli appalti pubblici. Lo stato della progettazione, per la maggioranza degli interventi, è quello del livello esecutivo dotato di validazione sottoscritta dal RUP.
3. **coerenza con i Piani di Ricostruzione** e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare nell'ambito del presente Piano rientrano interventi localizzati nel comune di L'Aquila che si qualificano come coerenti con gli strumenti di programmazione di detto comune;
4. **disponibilità di cronoprogrammi** di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; ciascuno intervento è dotato di un cronoprogramma dettagliato in ordine alle fasi attuative;
5. **sostenibilità** gestionale e continuità dei servizi alla collettività.

Inoltre la Regione Abruzzo, unitamente ad ATER, ha individuato ulteriori due criteri specifici per il settore di riferimento applicati alla selezione degli interventi*:*

1. **completamento di aree con interventi già avviati/completati** in coerenza con il Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila e frazioni;

2. **coerenza con gli interventi già finanziati** con il primo Piano annuale, approvato dalla citata delibera CIPE n. 60/2017.

All'esito dell'applicazione dei criteri di selezione sopra illustrati, sono stati individuati n.13 fabbricati (per complessivi n. 11 interventi) di proprietà mista, per un totale di n. 136 alloggi, dei quali n. 117 di proprietà ATER e n. 19 di proprietà privata, acquisita in data anteriore al 6 aprile 2009, come dettagliatamente illustrato nella seconda parte.

1.5-Modalità di attuazione.

Così come specificato dalla delibera CIPE n. 48/2016 (allegato 1, paragrafo 1), per ognuno degli interventi, per i quali si propone l'assegnazione delle risorse come da elenco di seguito riportato, la Regione Abruzzo individua in *ATER L'Aquila* e nel *Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna,* le **Stazioni**
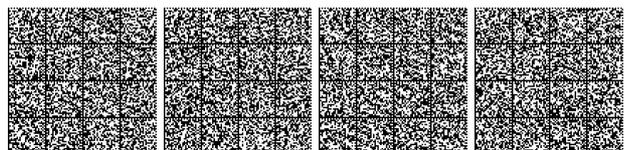
appaltanti, mutuando quanto stabilito nell'Atto d'intesa del 30 novembre 2009 e successive modifiche [2].

In particolare, nell'ultima e attuale stesura del citato Atto di intesa, è stabilito quanto segue:

a) con riferimento agli edifici danneggiati dal sisma, classificati con esito di agibilità "E", ATER curerà tutti gli adempimenti relativi alla redazione dei progetti;
b) in merito alle procedure di affidamento dei lavori, ATER si occuperà di quelle relative ai fabbricati ad esclusiva proprietà dell'Azienda, mentre il Provveditorato si occuperà di quelle relative ai fabbricati a proprietà mista;
c) in ogni caso, sono di competenza ATER, oltre alla cura delle attività di progettazione, le attività di parte della direzione lavori e di collaudo tecnico-amministrativo, statico e altri collaudi specialistici;
d) il compenso del 2% sull'importo lordo a base di gara, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto commissariale del 15 novembre 2010, n. 23, dovrà essere ripartito in quote uguali tra il Provveditorato e l'ATER.

In particolare si evidenzia che, in applicazione del citato Atto di intesa, le **attività di progettazione** della totalità degli immobili oggetto degli interventi di cui si chiede il finanziamento con il presente Piano, sono di esclusiva competenza dell'ATER, mentre le **attività di collaudo** sono ripartite fra l'ATER e il Provveditorato.

In ordine alle **attività di progettazione**, si rappresenta che ATER ha già provveduto ad affidare gli incarichi tramite procedura di evidenza pubblica, corrispondendo acconti con risorse finanziare proprie.

I criteri di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori previsti sono i seguenti:

a) criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs n. 50/2016;

[2] Atto d'intesa del 30 novembre 2019 intercorso tra il Presidente della Regione Abruzzo, nella qualità di Commissario delegato della Ricostruzione, il Provveditore alle OO.PP. Lazio/Abruzzo/Sardegna *pro-tempore* e il Commissario Straordinario ATER L'Aquila, cui faceva seguito una Convenzione tra ATER L'Aquila e Provveditore alle OO.PP. Lazio/Abruzzo/Sardegna. Il citato Atto di intesa veniva modificato, dapprima, con Atto del 14 febbraio 2012 (seguito - in pari data- da ulteriore convenzione tra ATER L'Aquila e Provveditorato alle OO.PP. Lazio/Abruzzo/Sardegna), successivamente, con Atto del 6 marzo 2014, in ultimo integrato con convenzione n. 1354 del 10.12.2018.

b) criterio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c , del d.lgs n. 50/2016;

Con il criterio di aggiudicazione di appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa (a) si affideranno n. 9 interventi, mentre con il criterio di aggiudicazione di appalto del minor prezzo (b) si affideranno n. 3 interventi.

Per gli interventi di cui l'ATER è individuata come stazione appaltante, non si prevede il ricorso alla Centrale di committenza, fino alla eventuale pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

1.6 Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

Ai sensi dell'allegato 1 alla delibera CIPE n. 48/2016 Punto 1 – Responsabilità e contenuti della programmazione – Piani Annuali, il Provveditorato alle OO.PP. Lazio/Abruzzo/Sardegna e l'ATER, nella loro qualità di stazioni appaltanti degli interventi, attestano, con apposite note la propria effettiva capacità di sostegno degli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

1.7 Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti

La Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione competente e responsabile attesta che il presente Piano risulta coerente con il Piano annuale al Piano di Ricostruzione approvato dal comune di L'Aquila, alla normativa emanata a seguito del sisma 6 aprile 2009, nonché alle norme edilizie e urbanistiche vigenti.

PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

2.1 Applicazione dei criteri di selezione

Come da Programma pluriennale 2017-2019, aggiornato con il Programma Pluriennale 2020-2021, il completamento della ricostruzione del patrimonio abitativo degli interventi di "Edilizia economica e popolare" del settore *Social housing* del Comune di L'Aquila, gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, necessita di € 80.181.088,20 per la realizzazione di n. 36 interventi.

Con il primo Piano annuale, sono stati finanziati i primi n. 15 interventi, per un importo pari a € 35.203.289,05, oggi tutti in fase di attuazione.

Nel presente Piano, sono individuati ulteriori n. 11 interventi, per un importo pari a € 30.303.262,64.

Tali ultimi interventi sono stati individuati utilizzando la griglia di valutazione, come prevista nel programma pluriennale, già utilizzata per la redazione del primo Piano annuale e formulata nel seguente modo:

- per tutti i criteri deve essere stabilito un peso minimo e un peso massimo;
- per ogni intervento deve essere valutato singolarmente ogni criterio di selezione;
- ogni intervento avrà un punteggio totale pari alla sommatoria di tutti i punteggi assegnati per ogni criterio di selezione;
- la "graduatoria" dovrà essere stilata tenendo in considerazione le capacità operative dei soggetti attuatori individuati (ATER L'Aquila e Provveditorato Interregionale OO.PP).

In merito alla definizione dei criteri selettivi, si precisa che la preferenza è assegnata agli interventi che, secondo la griglia sotto riportata:

I. siano in grado di garantire il completamento funzionale di aree con interventi già avviati/completati,
II. abbiano un elevato grado di cantierabilità;
III. siano relativi ad edifici a proprietà mista.

Criteri	Punteggio
Interventi di completamento	Da 0 a 5 punti
Interventi già programmati	Da 0 a 3 punti
Interventi cantierabili	Da 0 a 5 punti
Fase di progettazione	Da 0 a 5 punti
Finalità sociale	Da 0 a 5 punti
Centro Storico	Da 0 a 3 punti

La selezione ha, quindi, portato ad individuare edifici ricompresi in macro aree territoriali aventi caratteristiche ed esigenze simili in funzione del settore e della tipologia di intervento di riferimento "Edilizia Economica e Popolare".

L'applicazione dei criteri sopra illustrati, ha portato alla individuazione di n. 11 interventi. Di seguito la griglia con i relativi punteggi:

Fabbricato n. .	Indirizzo-Località	**Interventi di completamento**	**Interventi già programmati**	**Interventi cantierabili**	**Fase della progettazione**	**Finalità sociale**	**Centro Storico**	**Totale**
539	via Maestri del Lavoro,1-3-5 - L'Aquila	3	0	5	0	5	0	**13**
440	via Vastarini Cresi, 9 - L'Aquila	3	0	5	0	5	0	**13**
439	via Scarfoglio, 1-3 - L'Aquila	3	0	5	0	5	0	**13**
A1	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	5	0	5	0	3	0	**13**
A2	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	5	0	5	0	3	0	**13**
B2	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	5	0	5	0	3	0	**13**
572	Via XX Settembre, 123 L'Aquila	3	0	0	0	5	3	**11**
406	Via Sallustio, 52-54 L'Aquila	3	0	0	0	5	3	**11**
63-64	via S. Sisto, 13-15-23 - L'Aquila	3	0	3	0	5	0	**11**
74	via S. Sisto, 17 - L'Aquila	3	0	3	0	5	0	**11**
1673	Via S.Emidio, 21 - 23 Paganica	3	0	3	0	5	0	**11**
1675	Via Corrado Pasqua,Paganica	3	0	3	0	5	0	**11**
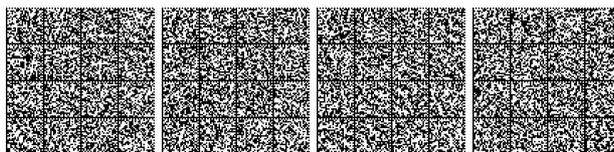
In base alla valutazione sopra effettuata gli interventi sono stati raggruppati secondo il seguente ordine di priorità[3]:

- ***Priorità 1***: Fabbricati individuati con i numeri: 539, 440, 439, A1, A2, B2 siti nel quartiere "Torrione" e in zona Cansatessa nel Complesso Il Moro, la cui priorità di esecuzione è data all'immediata cantierabilità degli interventi che andranno a completare il tessuto abitativo di quartieri già parzialmente ristrutturati;

- ***Priorità 2:*** Fabbricati individuati con i numeri: 572, 406, 63-64, 74, 1673, 1675. La priorità è data dalla finalità sociale di alloggi a canone economico popolare, che, al momento della redazione della griglia di priorità non erano tutti cantierabili.

2.2 Interventi selezionati

All' esito dell'applicazione dei criteri di selezione sopra illustrati, sono stati individuati n. 11 interventi per la ricostruzione di n**. 13 fabbricati di proprietà mista, per un totale di n. 136 alloggi, dei quali n. 117 di proprietà ATER e n. 19 di proprietà privata, acquisita in data anteriore al 6 aprile 2009 ed adibiti ad abitazione principale.**

Si rappresenta come, a seguito del censimento sugli inquilini ATER del 2012, si è costatato che alcuni alloggi di proprietà ATER fossero sovradimensionati rispetto alla nuova verifica della consistenza del nucleo familiare; pertanto, ove tecnicamente possibile, si è rimodulata la metratura degli appartamenti realizzando ulteriori unità immobiliari resi disponibili per nuove assegnazioni.

Gli interventi da realizzare, rientranti nella tipologia "demolizione e ricostruzione" e "riparazione del danno", esito di agibilità E, riguardano fabbricati di "Edilizia economica e popolare" localizzati nel comune di L'Aquila.

Lo stato della progettazione per 9 degli 11 interventi è quello del livello esecutivo dotato di validazione con provvedimento del RUP; mentre per i rimanenti due interventi (fabb. 406 e fab. 572) sono in corso le procedure per il completamento della stessa.

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 48 del 2016, punto due, ultimo capoverso, si evidenzia che gli interventi per i quali si chiede il finanziamento nel presente

[3] Si fa presente che sono stati indicati solo i criteri che hanno determinato pesi diversi ai fini della classificazione per ordine di priorità. Tutti gli altri criteri risultano soddisfatti.

Piano annuale, coerentemente con il Programma pluriennale di settore, si coordinano con gli interventi già finanziati ai sensi della citata delibera CIPE n. 60/2017.

A tal riguardo si sottolinea come la delibera CIPE n. 60/2017 ha finanziato parte della progettazione relativa all'intervento sul fabbricato 406 per €. 200.000,00; pertanto, a fronte di un costo totale dell'intervento pari ad €. 4.032.740,00,con il presente piano viene richiesta la somma a saldo del costo totale dell'intervento pari ad €.3.832.740,00.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per la seconda annualità (anno 2020), si rimanda alla Tabella riassuntiva degli interventi anno 2020 allegata (Tabella A).
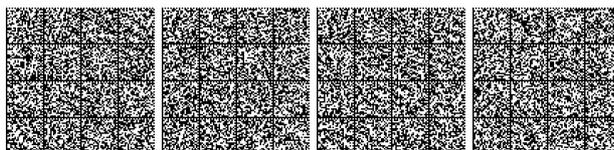
2.3 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario del presente Piano per il proseguimento dell'attività di ricostruzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica dell'ATER L'Aquila (n. 11 interventi) è pari ad euro **€ 30.303.262,64,** di cui € **10.942.747,51** per interventi di competenza Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio- Abruzzo-Sardegna ed euro **€ 19.360.515,12** per interventi di competenza ATER L'Aquila.

Si rappresenta come l'ATER abbia già corrisposto acconti ai professionisti incaricati che hanno redatto i progetti di riparazione ai fini del calcolo del limite di contributo ammesso per la ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27/2010 per un totale **di €. 848.705,11**; tali somme, imputate ai finanziamenti ex OPCM 3803/2009, sono state portate in detrazione dagli importi dei singoli interventi oggetto del presente piano annuale, pertanto il fabbisogno finanziario dell'ATER di L'Aquila ammonta ad €. **18.511.810,01 (tabella B)**

Inoltre, a seguito di verifica dei quadri economici dei singoli interventi, il fabbisogno complessivo è aumentato, rispetto a quanto inizialmente preventivato ed inserito nel programma pluriennale, per complessivi €. 32.564,05.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi oggetto di revisione dei quadri economici:

fabbricato	Q.E. originario	Q.E revisionato	Differenza	Note
63-64	€. 3.621.812,07	€ 3.648.176,98	€. 26.364,91	Maggiori spese tecniche
1673	€. 2.667.605,38	€. 2.669.605,38	€. 2.000,00	Maggiori spese Commissione di gara
1675	€. 2.576.587,27	€. 2.580.786,41	€. 4.199,14	Maggiori spese tecniche e maggiori spese Commissione di gara

Più specificatamente, si rappresenta che per l'intervento sui fabbricati 63-64 le maggiori spese tecniche sono dovute ad una revisione delle competenze tecniche spettanti ai professionisti in base alla convenzione di incarico sottoscritta dalla Protezione Civile e dagli Ordini Professionali, inizialmente sottostimate.
Le maggiori spese per il fabbricato 1673 sono dovute all'aumento delle spese necessarie al pagamento delle Commissioni di gara che sono state allineate a quanto previsto per tutti gli altri fabbricati con la medesima tipologia di gara di appalto.

In ultimo, per il fabbricato 1675, si sono dovute aggiornare le competenze tecniche e quelle relative alla Commissione di gara per le medesime motivazioni intercorse per i fabbricati 63-64 e 1673.

Pertanto, il fabbisogno finanziario per la seconda annualità risulta essere come da tabella di seguito esposta:

Soggetto attuatore	Fabbisogno finanziario
ATER	€ **18.511.810,01**
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio- Abruzzo-Sardegna	€ **10.942.747,51**
Totale	**€ 29.454.557,52**

PARTE III – RIPROGRAMMAZIONE

3.1 Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all'entrata in vigore dell'art.11 del Dl. 78/2015

Il presente Piano annuale di esecuzione non prevede azioni di riprogrammazione di risorse assegnate con il primo Piano annuale settore *housing sociale* di interesse del Comune di L'Aquila.

La Regione Abruzzo si riserva il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della riallocazione degli stessi nei successivi Piani annuali di attuazione, ad oggi non quantificabili.

Allegato: Tabella
A Elenco interventi seconda annualità

Tabella A

COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI ANNO 2020										
n. Fabbricato	Indirizzo - Località	Stazione Appaltante	Numero Alloggi al 2012			Persone che compongono il Nucleo familiare alloggi ATER (dato aggiornato all'ultimo censimento del 2012)	Q.E. LORDO	Quota Provveditorato*	Quota ATER*	Quota ATER già finanziata con OPCM 3803/09
			Ater	Privati	Totali					
539	via Maestri del Lavoro,1-3-5 - L'Aquila	Provveditorato	16	6	22	43	€ 4.320.322,96	€ 3.311.058,65	€ 1.009.264,31	*€ 185.270,72*
440	via Vastarini Cresi, 9 - L'Aquila	Provveditorato	7	1	8	16	€ 2.262.424,71	€ 1.653.579,59	€ 608.845,12	*€ 97.908,99*
439	via Scarfoglio, 1-3 - L'Aquila	Provveditorato	10	2	12	17	€ 3.125.365,45	€ 2.137.665,07	€ 987.700,38	*€.0,00*
A1	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	Ater	6	0	6	18	€ 1.320.173,91	€ 0,00	€ 1.320.173,91	*€ 28.438,61*
A2-B2	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	Ater	10	0	10	30	€ 2.630.820,79	€ 0,00	€ 2.630.820,79	*€ 59.251,77*
572	Via XX Settembre, 123 L'Aquila	Ater	13	0	13	38	€ 2.400.844,84	€ 0,00	€ 2.400.844,84	*€ 42.962,12*
406	Via Sallustio, 52-54 L'Aquila	Ater	10	0	10	20	€ 3.832.740,00	€ 0,00	€ 3.832.740,00	*€ 0,00*
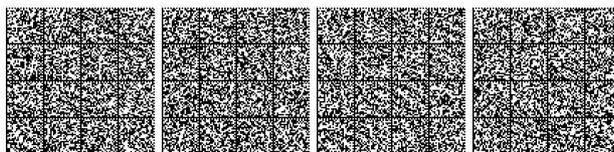
63-64	via S. Sisto, 13-15-23 - L'Aquila	Provveditorato	20	7	27	52	€ 3.648.176,98	€ 2.834.904,57	€ 813.272,40	*€ 230.336,05*
74	via S. Sisto, 17 - L'Aquila	Provveditorato	3	3	6	7	€ 1.512.001,21	€ 1.005.539,63	€ 506.461,58	*€ 28.492,74*
1673	Via S.Emidio, 21 - 23 Paganica	Ater	12	0	12	21	€ 2.669.605,38	€ 0,00	€ 2.669.605,38	*€ 88.546,07*
1675	Via Corrado Pasqua, Paganica	Ater	10	0	10	38	€ 2.580.786,41	€ 0,00	€ 2.580.786,41	*€ 87.498,04*
		Totale	**117**	**19**	**136**	**300**	**€ 30.303.262,64**	**€. 10.942.747,51**	**€ 19.360.515,12**	***€. 848.705,11***

** Come da Tabella 1 allegata alla "Modifica atto d'intesa Ater-Provveditorato del 30/11/2009 e successive modifiche e integrazioni" del 6/03/2014*

Tabella B

COSTO DA FINANZIARE INTERVENTI SECONDA ANNUALITA'

n. Fabbricato	Indirizzo - Località	Stazione Appaltante	Importo da finanziare	Quota Provveditorato	Quota ATER
539	via Maestri del Lavoro,1-3-5 - L'Aquila	Provveditorato	€ 4.135.052,23	€ 3.311.058,65	€ 823.993,58
440	via Vastarini Cresi, 9 - L'Aquila	Provveditorato	€ 2.164.515,72	€ 1.653.579,59	€ 510.936,13
439	via Scarfoglio, 1-3 - L'Aquila	Provveditorato	€ 3.125.365,45	€ 2.137.665,07	€ 987.700,38
A1	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	Ater	€ 1.291.735,30	€ 0,00	€ 1.291.735,30
A2-B2	Via Antica Arischia 46/E L'Aquila	Ater	€ 2.571.569,02	€ 0,00	€ 2.571.569,02
572	Via XX Settembre, 123 L'Aquila	Ater	€ 2.357.882,72	€ 0,00	€ 2.357.882,72
406	Via Sallustio, 52-54 L'Aquila	Ater	€ 3.832.740,00	€ 0,00	€ 3.832.740,00
63-64	via S. Sisto, 13-15-23 - L'Aquila	Provveditorato	€ 3.417.840,93	€ 2.834.904,57	€ 582.936,36
74	via S. Sisto, 17 - L'Aquila	Provveditorato	€ 1.483.508,47	€ 1.005.539,63	€ 477.968,84
1673	Via S.Emidio, 21 - 23 Paganica	Ater	€ 2.581.059,31	€ 0,00	€ 2.581.059,31
1675	Via Corrado Pasqua,Paganica	Ater	€ 2.493.288,37	€ 0,00	€ 2.493.288,37
TOTALI			**€ 29.454.557,52**	**€ 10.942.747,51**	**€ 18.511.810,01**

20A05182
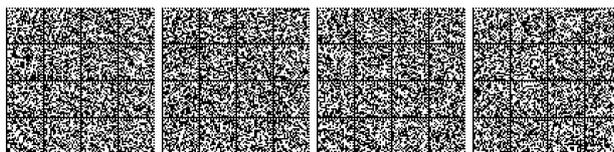
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactivdolmed»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 126 del 17 settembre 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BENACTIVDOLMED, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Spadolini, 7 - CAP 20141, Italia.

Procedura europea n. NL/H/4506/001/DC e n. NL/H/4506/001/IB/001/G

Confezione: «8,75 mg/ml spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone in HDPE da 15 ml/83 erogazioni con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048231017 (in base 10), 1FZWM9 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Validità dopo prima apertura: sei mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: non refrigerare o congelare.

Composizione: una dose pari a tre spruzzi contiene:

principio attivo: 8,75 mg di flurbiprofene, corrispondenti a 16,2 mg/ml di flurbiprofene;

eccipienti: betadex, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acido citrico monoidrato, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sodio idrossido, aroma miele, aroma limone, N,2,3-Trimetil-2-isopropilbutanamide, saccarina sodica (E954), idrossipropilbetadex, acqua depurata.

Composizione qualitativa dell'aroma miele:

sostanza/e aromatizzante/i

preparazione/i aromatizzante/i

glicole propilenico E1520

Composizione qualitativa dell'aroma limone:

sostanza/e aromatizzante/i

preparazione/i aromatizzante/i

glicole propilenico E1520

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, Regno Unito;

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: «Benactivdolmed» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto nel mal di gola negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05162

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Conasoc»

Estratto determinazione AAM/A.I.C. n. 127 del 17 settembre 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CONASOC, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Yes Pharmaceutical Development Services Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Friedrichsdorf, Bahnstrasse 24-46, CAP 61381, Germania (DE).

Procedura europea n. AT/H/0816/001/DC

Confezioni:

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 046170015 (in base 10), 1D0ZWZ (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 1 flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 046170027 (in base 10), 1D0ZXC (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 10 flaconi in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 046170039 (in base 10), 1D0ZXR (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 6 flaconi in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 046170041 (in base 10), 1D0ZXT (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 1 sacca in PE/PP da 1000 ml - A.I.C. n. 046170054 (in base 10), 1D0ZY6 (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 1 sacca in PE/PP da 2000 ml - A.I.C. n. 046170066 (in base 10), 1D0ZYL (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 1 sacca in PE/PP da 5000 ml - A.I.C. n. 046170078 (in base 10), D0ZYY (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 6 sacche in PE/PP da 1000 ml - A.I.C. n. 046170080 (in base 10), 1D0ZZ0 (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 4 sacche in PE/PP da 2000 ml - A.I.C. n. 046170092 (in base 10), 1D0ZZD (in base 32);

«Soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi» 2 sacche in PE/PP da 5000 ml - A.I.C. n. 046170104 (in base 10), 1D0ZZS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per cardioplegia/soluzione per conservazione di organi.

Validità prodotto integro: un anno.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare in frigorifero (2 °C - 8 °C).

Tenere il flacone o la sacca di plastica nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: 1000 ml di soluzione contengono:

0,8766 g di cloruro di sodio	15,0 mmol
0,6710 g di cloruro di potassio	9,0 mmol
0,8132 g cloruro di magnesio esaidrato	4,0 mmol
0,0022 g di cloruro di calcio diidrato	0,015 mmol
27,9289 g di istidina	180,0 mmol
3,7733 g di istidina cloridrato monoidrato	18,0 mmol
0,4085 g di triptofano	2,0 mmol
5,4651 g di mannitolo	30,0 mmol
0,1461 g di acido α-chetoglutarico	1,0 mmol

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, soluzione di idrossido di potassio (per regolare il pH).

Produttore responsabile de rilascio dei lotti: Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, Werner von Siemens Str. 14-28, D-64625 Bensheim, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

cardioplegia negli interventi di cardiochirurgia,

protezione degli organi durante interventi in campo esangue (cuore, rene, fegato),

conservazione dei trapianti d'organo: perfusione e conservazione a freddo (cuore, rene, fegato, pancreas).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05163

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Redesk»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 128 del 17 settembre 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale REDESK, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nordic Group BV, con sede legale e domicilio fiscale in Hoofddorp, Siriusdreef 22, 2132 WT, Paesi Bassi (NL).

Procedura europea n. AT/H/0750/001-003/E/001 e AT/H/0750/001-003/IA/001

Confezioni:

«0,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048275010 (in base 10), 1G17L2 (in base 32);

«0,5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048275022 (in base 10), 1G17LG (in base 32);

«0,75 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048275034 (in base 10), 1G17LU (in base 32);

«0,75 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048275046 (in base 10), 1G17M6 (in base 32);

«1,0 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048275059 (in base 10) 1G17MM (in base 32);
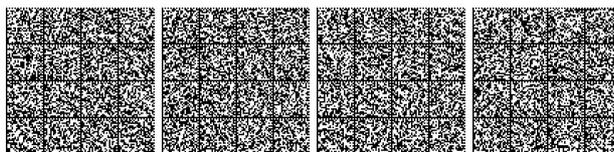
«1,0 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048275061 (in base 10), 1G17MP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: tre anni.

Per i flaconi: tre mesi dopo la prima apertura.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede condizioni di temperatura particolari per la conservazione;

conservare il blister nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce;

tenere il flacone chiuso per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

«Redesk» 0,5 mg: ogni compressa contiene 0,5 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato) e 44,4 mg di lattosio anidro;

«Redesk» 0,75 mg: ogni compressa contiene 0,75 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato) e 66,6 mg di lattosio anidro;

«Redesk» 1,0 mg: ogni compressa contiene 1,0 mg di anagrelide (come anagrelide cloridrato monoidrato) e 88,8 mg di lattosio anidro;

eccipienti: lattosio anidro, povidone, crospovidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: QPharma AB, Agneslundvägen 27, SE-21125 Malmö, Svezia.

Indicazioni terapeutiche: «Redesk» è indicato per ridurre la conta piastrinica elevata e i sintomi clinici associati nei pazienti con trombocitemia essenziale (TE) ad alto rischio.

Per pazienti con trombocitemia essenziale ad alto rischio si intende un paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito:

età ≥60 anni;

conta piastrinica ≥1.000.000/µL;

aumento della conta piastrinica oltre 300.000/µL entro tre mesi;

anamnesi di sintomi trombo-emorragici o ischemici gravi;

fattori di rischio vascolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05164

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 416 del 14 luglio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg/3 mg *film coated tablets* 21 *tablets* dall'Irlanda con numero di autorizzazione 639/00101, PA1410/24/1, intestato alla società Bayer Limited, The Atrium, Dublin 18, Ireland e prodotto da Bayer AG, Mullerstrasse 178, Germany, e da Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Weimar, Doebereinerstrasse 20, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia.

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513028 (in base 10) 1G8J04 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Falorni s.r.l. - via Provinciale Lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513028.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05165

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 417 del 14 luglio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 µg/*Sprühstoß nasenspray, suspension* dalla Germania con numero di autorizzazione 40803.00.00, intestato alla società MSD Sharp & Dohme Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lindenplatz 1 85540 Haar e prodotto da Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30 2220 Heist-op-den-Berg, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia.

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 043763046 (in base 10) 19RKC6 (in base 32).

Forma farmaceutica: *spray* nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato;

eccipienti: cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e carmellosa sodica), glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l. - via Provinciale Lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 043763046.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 043763046.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05166

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 418 del 14 luglio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg + 3 mg tabletki powlekane 21 tabletki powlekane dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, intestato alla società Bayer AG e prodotto da Bayer AG, Mullerstrasse 178, Germany e da Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Weimar, Doebereinerstrasse 20, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia.

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513016 (in base 10) 1G8HZS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Falorni s.r.l. - via Provinciale Lucchese, s.n.c. - loc. Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 048513016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05167

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato relativo all'adozione della circolare n. 1/2020, recante «Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica»

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 406/2020 dell'8 settembre 2020 con la quale è stata adottata la circolare n. 1/2020, «Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica»:

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_122346_725_1.html

La Linea di indirizzo individua le tecnologie e gli standard che le pubbliche amministrazioni devono tenere in considerazione nella realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informatico dei dati tra le amministrazioni nonché tra i gestori di servizi pubblici e i soggetti privati e l'Unione europea.

20A05308

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti *smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, e successive modificazioni, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) rende disponibile, a partire dal 30 settembre 2020 e fino al 17 novembre 2020, una nuova Offerta *supersmart* «Premium Digital 270 giorni» - della durata di 270 giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,70%, sottoscrivibile solo online, destinata ai titolari di Libretto *Smart* - che consente di accantonare, in tutto o in parte, esclusivamente le somme che incrementano la liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *Smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *Smart*, rilevati alla data del 23 settembre 2020.

CDP S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere la predetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *Smart* e non accantonate sono remunerate al tasso base *pro tempore* vigente, ad oggi pari allo 0,001%.

Si rende noto, altresì, che a decorrere dal 30 settembre 2020, ai fini dell'esecuzione delle operazioni dispositive a valere sul Libretto *Smart* attraverso il sito www.poste.it, in alternativa alla modalità attualmente prevista (*«One Time Password»;* c.d. Codice *OTP)*, il titolare del libretto potrà utilizzare il Codice PosteID in App BancoPosta, come strumento operativo e autorizzativo della singola operazione.

A partire dalla medesima data, pertanto, le condizioni generali di contratto che regolano il Libretto *Smart*, aggiornate al fine di recepire la sopra indicata modifica, sono disponibili in forma integrale nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. e sul sito www.poste.it

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it, sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici delle operazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

20A05293

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Definizione della classificazione dei comuni in base alla densità turistica

È pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica la classificazione dei comuni in base alla densità turistica, predisposta dall'Istat ai sensi di quanto previsto all'art. 182, comma 2-*bis* del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

20A05174

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.
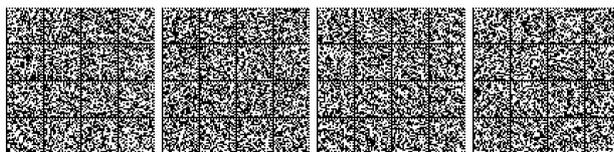
Elenco delle amministrazioni pubbliche(1)

Amministrazioni centrali

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri(2)

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio.
Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Agenzia delle entrate.

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco - AIFA.
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF.
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL.(3)
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie - AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l'Italia digitale - AGID.
Agenzia per la coesione territoriale.(4)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN.
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.
Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA.(5)
Ente nazionale per il microcredito.
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.
Ispettorato nazionale del lavoro.(6)

Enti produttori di servizi economici

(Acquirente Unico S.p.a. in forma abbreviata AU S.p.a.)(7) (8)

Agenzia delle entrate - Riscossione.(9)
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.(10)
Agenzia nazionale per il turismo - ENIT.
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC.
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE.
Amministrazione degli archivi notarili.
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a.(11)
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione.
Buonitalia S.p.a. in liquidazione.
Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a.
Consorzio infomercati in liquidazione.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC.
Ente nazionale risi.
Equitalia giustizia S.p.a.
Fondo per la crescita sostenibile.
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Investimenti immobiliari italiani società di gestione del risparmio - Invimit S.p.a.
Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL.
Rete ferroviaria italiana - Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
Società generale d'informatica - SOGEI S.p.a.
Società gestione impianti nucleari - SOGIN S.p.a.
Società italiana traforo autostradale del Frejus - S.I.T.A.F. S.p.a.
Società italiana traforo Gran San Bernardo - SITRASB S.p.a.
SOGESID S.p.a.
Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a.
Tunnel Euralpin Lyon-Turin.(12)

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.
Autorità di regolazione dei trasporti - ART.
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA.
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM.
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - AGIA.
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC.

---

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

(3) L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs act).

(4) L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013.

(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.

(6) L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» è istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 149/2015. Operativa dal 1° gennaio 2017, l'agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

(7) Si veda sentenza n. 14/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC 2010 con riferimento all'anno 2019.

(8) Ai sensi della legge n. 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», a partire dal 1° gennaio 2018, Acquirente unico, nella funzione di OCSIT, incorpora le funzioni e le competenze, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi della Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti - GPL.

(9) Agenzia delle entrate-riscossione è un ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

(10) L'Agenzia è istituita con la legge n. 125/2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». A partire dal 1° gennaio 2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'oltremare che contestualmente è soppresso.

(11) L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

(12) TELT è una società creata il 23 febbraio 2015 in applicazione dell'accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato con legge 23 aprile 2014, n. 71, ed è assoggettata alle disposizioni del medesimo accordo.
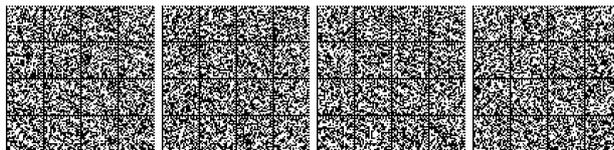
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Garante per la protezione dei dati personali - GP.

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI.

Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti - ANEA.

Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e statistici - CISIS.

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM.

Unione delle province d'Italia - UPI.

Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE.

Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - UNCEM.

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca.

Agenzia nazionale per i giovani.

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione.

Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.

Associazione della Croce rossa italiana - CRI.(13)

Comitato italiano paralimpico - CIP.

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa.(14)

Federazione ciclistica italiana (FCI).

Federazione ginnastica d'Italia (FGDI).

Federazione italiana *badminton* (FIBA).

Federazione italiana *baseball softball* (FIBS).

(Federazione italiana bocce) (FIB).(15)

Federazione italiana canoa *kayak* (FICK).

Federazione italiana canottaggio (FIC).

Federazione italiana cronometristi (FICR).

(Federazione italiana danza sportiva (FIDS)).(16)

Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL).

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO).

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC).

Federazione italiana giuoco *handball* (FIGH).

Federazione italiana giuoco *squash* (FIGS).

(Federazione italiana *golf* (FIG)).(17)

Federazione italiana *hockey* (FIH).

Federazione italiana *judo* lotta *karate* arti marziali (FIJLKAM).

Federazione italiana motonautica (FIM).

(Federazione italiana nuoto (FIN)).(18)

(Federazione italiana pallacanestro (FIP)).(19)

(Federazione italiana pallavolo (FIPAV)).(20)

Federazione italiana *pentathlon* moderno (FIPM).

(Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)).(21)

Federazione italiana pesistica (FIPE).

Federazione italiana scherma (FIS).

Federazione italiana sci nautico e *wakeboard* (FISW).

Federazione italiana *sport* del ghiaccio (FISG).

(Federazione italiana *sport* equestri (FISE)).(22)

Federazione italiana *sport* rotellistici (FISR).

Federazione italiana *taekwondo* (FITA).

Federazione italiana tennistavolo (FITET).

Federazione italiana tiro a volo (FITAV).

Federazione italiana *triathlon* (FITRI).

Federazione italiana vela (FIV).

(Federazione motociclistica italiana (FMI)).(23)

Federazione pugilistica italiana (FPI).

Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC.

Fondazione Centro internazionale radio medico - CIRM.

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC.

Fondazione *Festival* dei Due Mondi.

Fondazione La biennale di Venezia.

Fondazione La quadriennale di Roma.

Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Fondo edifici di culto.

Istituto Luce-Cinecittà società a responsabilità limitata.

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - INMP.

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Museo storico della liberazione.

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Scuola archeologica italiana di Atene.

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS.

Sport e salute S.p.a.

Unione italiana tiro a segno (UITS).

Enti e istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA.

Agenzia spaziale italiana - ASI.

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - *area science park*.

---

(13) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, all'associazione della Croce rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'associazione italiana della Croce rossa.

(14) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1° gennaio 2016, l'associazione italiana della Croce rossa - CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017.

(15) Si veda il dispositivo del 16 luglio 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019.

(16) Si veda sentenza n. 7/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(17) Si veda il dispositivo dell'11 giugno 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(18) Si veda la sentenza n. 10/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(19) Si veda la sentenza n. 9/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(20) Si veda la sentenza n. 12/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(21) Si veda la sentenza n. 11/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(22) Si veda la sentenza n. 19/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(23) Si veda la sentenza n. 8/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.
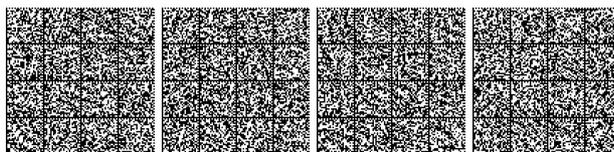
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA.(24)

Consorzio per le biologie avanzate - BIOSISTEMA in liquidazione.

Elettra sincrotrone Trieste S.c.p.a.

Fondazione Centro ricerche marine.

Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT.

Istituto italiano di studi germanici.

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM.

Istituto nazionale di astrofisica - INAF.

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN.

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV.

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM.

Istituto nazionale di statistica - ISTAT.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI.

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP.

Istituto superiore di sanità - ISS.

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA.

Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi.

Stazione zoologica Anton Dohrn.

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome.(25)

Province e città metropolitane.

Comuni.

Comunità montane.

Unioni di comuni.

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario.

Agenzie ed enti per il turismo.

Agenzie ed enti regionali del lavoro.

Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente.

Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale.

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura.

Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al S.S.N.

Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (*ex* AATO).

Autorità di sistema portuale.

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Aziende sanitarie locali.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali.

Consorzi di bacino imbrifero montano.

Consorzi tra amministrazioni locali.(26)

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette.(27)

Consorzi interuniversitari di ricerca.

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondazioni lirico-sinfoniche

(Fondazione Accademia nazionale Santa Cecilia).(28)

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

(Fondazione Teatro alla Scala di Milano).(29)

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

Fondazione Teatro comunale di Bologna.

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.

Fondazione Teatro di San Carlo.

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Fondazione Teatro lirico di Cagliari.

Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino.

Fondazione Teatro Massimo.

Fondazione Teatro Regio di Torino.

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale(30)

Associazione Teatro di Roma.

Associazione Teatro stabile della Città di Napoli.

Centro teatrale Bresciano.

Ente autonomo Teatro stabile di Genova.

Ente teatrale regionale Teatro stabile d'Abruzzo.

Ente Teatro di rilevante interesse culturale stabile della Città di Catania.

Fondazione del Teatro stabile di Torino.

Fondazione Piccolo teatro di Milano - Teatro d'Europa.

Fondazione Teatro della Toscana.

Fondazione Teatro Metastasio di Prato.

Fondazione Teatro stabile dell'Umbria.

Marche Teatro - s.c.r.l.

Teatro Biondo stabile di Palermo.

Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni.

Teatro stabile di Bolzano.

Teatro stabile sloveno.

UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI

Altre amministrazioni locali

«Area 24 S.p.a.» in liquidazione.

A.B.M. Azienda bergamasca multiservizi s.r.l.

A.I.S.A. S.p.a. Arezzo impianti e servizi ambientali.

Abruzzo *engineering* Società per azioni.

Abruzzo sviluppo, Società per azioni - Abruzzo sviluppo S.p.a.

---

(24) Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

(25) La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge della Regione siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

(26) La categoria comprende consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali, consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti locali, consorzi intercomunali dei servizi socio-assistenziali, consorzi universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, società della salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.

(27) La categoria comprende Parchi nazionali e consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette.

(28) Si veda il dispositivo del 25 giugno 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(29) Si veda la sentenza n. 1/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(30) Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2007.

Acqua S.p.a. - Società per azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione.

Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione.

Afragol@net s.r.l. unipersonale.

Agenzia trasporto pubblico del bacino di Como Lecco e Varese.

Agenzia della mobilità piemontese.

Agenzia demanio provinciale - *Agentur Landesdomaene*.

Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione.

Agenzia forestale regionale - Umbria.(31)

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S.(32)

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO.

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP.

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.

Agenzia per la protezione civile - *Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz*.

Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse.(33)

Agenzia regionale per la ricostruzione *post*-sisma ARPS - Molise.(34)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Regione Emilia-Romagna.

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Regione Puglia.

Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).(35)

Agenzia sarda delle entrate.

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - AVISP.(36)

Alba Service S.p.a. - in liquidazione.

Alto Adige riscossioni S.p.a.

Amat Palermo S.p.a.

Amt Trasporti s.r.l in liquidazione.

Arcadis - Agenzia regionale campana per la difesa del suolo.

Area Stazione - società di trasformazione urbana S.p.a.

Areale Bolzano - ABZ S.p.a.

Arexpo S.p.a.

Arroscia 2000 s.r.l. in liquidazione.

Asco *Holding* S.p.a.

Asi - Dev Ecologia s.r.l.

Associazione arena sferisterio - Teatro di tradizione.

Associazione teatrale pistoiese.

---

(31) L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni speciali dei comuni.

(32) La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso.

(33) L'Agenzia è in liquidazione dal 16 luglio 2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.

(34) Istituita con legge regionale n. 8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.

(35) Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 41/2017 l'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, in essere in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia - AREM che è soppressa.

(36) L'agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della società regionale Veneto agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.

Aulo Quintilio S.p.a. - società di trasformazione urbana in liquidazione.

Aurora - Porto turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione.

Authority - società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione.

Autoporto A.S.I. - SR S.p.a. in liquidazione.

Autorità regionale dei trasporti della Calabria.

Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.

Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni.

Autostrada regionale Cispadana S.p.a.

Azienda Calabria verde.(37)

Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione.(38)

Azienda Isola.

A.M.A. Azienda mobilità aquilana Società per azioni.

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. - ARIA S.p.a.

Asp Centro servizi alla persona.

Azienda di servizi alla persona Valsasino.

Azienda servizi e promozione e gestione «PRO.GEST».

Azienda servizi per la cittadinanza «INSIEME» - azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Azienda servizi sociali di Bolzano.

Azienda siciliana trasporti S.p.a. - A.S.T. S.p.a.

Azienda sociale Sud Est Milano - A.S.S.E.MI.

Azienda speciale «Aprilia multiservizi» in liquidazione.

Azienda speciale multiservizi Pontecorvo.

Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano.

Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento - A.S.I.S.

Azienda speciale servizi Bassa Reggiana.

Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova.

Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - G.B. Chimelli.

Azienda speciale Silvo Pastorale.

Azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.

Azienda sviluppo ambiente e mobilità S.p.a. in forma abbreviata A.S.A.M. S.p.a. in liquidazione.

Azienda teatro del Giglio A.T.G.

Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ghedi (BS).

Azienda trasporti consorziali S.p.a. in liquidazione.

Azienda trasporti di Messina.

Borgo servizi - A.S.B.S.

Brescia infrastrutture s.r.l.

Brugnato sviluppo s.r.l. in liquidazione.

Brunate - s.r.l. in liquidazione.

Carbosulcis S.p.a.

Carrodano sviluppo s.r.l. in liquidazione.

Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l.

Cassa del Trentino S.p.a.

Cassa regionale credito imprese artigiane - CRIAS.

Ce.Val.Co. - Centro per la valorizzazione economica della costa toscana S.p.a. in liquidazione.

Celestini s.r.l.

«Centro fieristico della Spezia» - s.r.l. in liquidazione.

Centro pensioni complementari regionali Società per azioni - Pensplan Centrum S.p.a.

Centro ricerche ed alta formazione s.r.l. in liquidazione.

Centro servizi culturali S. Chiara.

---

(37) L'azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) e delle comunità montane contestualmente poste in liquidazione.

(38) L'ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.
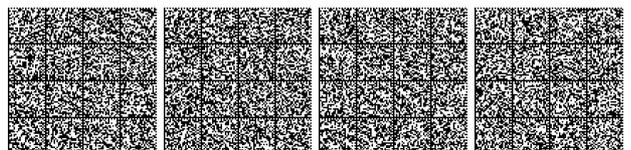
Città del fare - Agenzia locale di sviluppo dei comuni a Nord-Est di Napoli società consortile per azioni - Città del fare S.c.p.a. in liquidazione.

Colline romane turismo società per lo sviluppo del territorio in liquidazione.

Compagnia pisana trasporti s.r.l. in liquidazione.

Comunità del bacino del lago di Bolsena - CO.BA.L.B. - S.p.a. in liquidazione.

Comunità sociale cremasca A.S.C.

Concessioni autostradali lombarde Società per azioni - CAL S.p.a.

Concessioni autostradali venete - CAV S.p.a.

Consorzio per le autostrade siciliane.

Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera.

Consorzio Catania ricerche.

Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano società cooperativa.

Consorzio di gestione area marina protetta Torre del Cerrano.

Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana.(39)

Consorzio di ricerca bioevoluzione Sicilia.

Consorzio Due Giare.

Consorzio per il Festivalfilosofia.

Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani.

Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro.

Consorzio ambito territoriale 3 Ausl Brl.

Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS.

Consorzio per l'Istituto musicale Gaspare Spontini.

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani bacino di Padova Uno - Consorzio Bacino di Padova Uno.

Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) azienda speciale.

Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese società consortile a responsabilità limitata.

Consorzio sociale Valle dell'Irno - ambito S6.

Consorzio trasporti pubblici S.p.a. in liquidazione.

Consorzio Villa Reale e parco di Monza.

Coseca società a responsabilità limitata in liquidazione - Coseca s.r.l. in liquidazione.

Costruire insieme azienda speciale multiservizi.

Cremasca servizi s.r.l.

Cst - Sistemi Sud - s.r.l.

Dedalo ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione.

Eboli patrimonio s.r.l. in liquidazione - società in liquidazione.

Ecoambiente Salerno S.p.a. in liquidazione.

Ecoemme S.p.a. in liquidazione.

Elpis s.r.l. in liquidazione.

Energia e ambiente lodigiana s.r.l. in liquidazione.

Enoteca regionale del Monferrato consorzio con attività esterna.

Ente acque della Sardegna - ENAS.

Ente acque umbre toscane - EAUT.(40)

Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

Ente Olivieri.

(39) L'ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale della Regione siciliana n. 26/2012.

(40) Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'Ente acque umbre-toscane che subentra al cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

Ente regionale patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia - ERPAC.(41)

Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (E.R.T.).

Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione.(42)

Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Ente zona industriale Trieste - EZIT.

Expo 2015 S.p.a. in liquidazione.

Fase Uno s.r.l. in liquidazione.

FB Servizi - s.r.l. in liquidazione.

Feltrinaservizi s.r.l.

Fermo gestione immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Fermo società a responsabilità limitata - Fermo gestione immobiliare s.r.l. - in liquidazione.

Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l. - F.E.R. s.r.l.

Ferrovienord Società per azioni.

Fi.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese).

Fondazione *Film commission* di Roma e del Lazio.

Film commission Torino Piemonte.

Film investimenti Piemonte s.r.l. in liquidazione.

Finanziaria Città di Torino - FCT *Holding* S.p.a.

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.

Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.

Finanziaria regionale Valle d'Aosta Società per azioni - Finaosta S.p.a.

Finanziaria sviluppo *utilities* s.r.l.

Fincalabra S.p.a.

Findolomiti energia s.r.l.

Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni - Finlombarda S.p.a.

Finmolise sviluppo e servizi s.r.l. in liquidazione.

Finpiemonte S.p.a.

Follo sviluppo s.r.l. in liquidazione.

Fondazione Apulia *film commission*.

Fondazione Bruno Kessler.(43)

Fondazione Caorle città dello *sport*.

Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio.

Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti.

Fondazione Contrada Torino onlus.

Fondazione Edmund Mach.

Fondazione E.U.L.O.

Fondazione ente Ville vesuviane.

Fondazione *film commission* Regione Campania.

Fondazione *film commission Vallée d'Aoste*.

Fondazione Giannino e Maria Galvagni.

Fondazione Gran Paradiso - *Grand Paradis*.

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Fondazione i Teatri.

Fondazione lucana *film commission*.

Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

Fondazione museo di fotografia contemporanea.

Museo storico del Trentino.

Fondazione musicale Santa Cecilia.

(41) A decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all'Azienda speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All'ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda.

(42) L'ente è in liquidazione dal 1999.

(43) La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l'Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale - OPES.
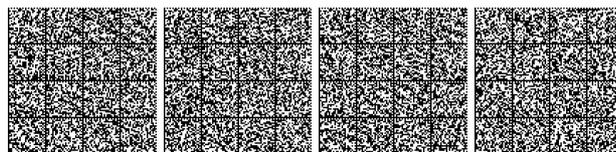
Fondazione Oderzo cultura.
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.
Fondazione per lo *sport* del Comune di Reggio Emilia.
Fondazione Politeama Città di Catanzaro.
Fondazione Rossini Opera *festival*.
Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza.
Fondazione Taormina arte Sicilia.
Fondazione Teatro comunale e *auditorium* - Bolzano.
Fondazione trentina Alcide De Gasperi.
Funivie Molise S.p.a.
Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella.
Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. per brevità GEPAFIN S.p.a.
Ge.Se.Ma. Ambiente e patrimonio s.r.l.
Geosport s.r.l.
Gestione governativa ferrovia Circumetnea.
Gestione servizi sociali territoriali - Ge.S.S.Ter s.r.l.
Gestioni separate s.r.l. in liquidazione.
Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione.
Idm *Suedtirol* Alto Adige.
Iniziative ambientali s.r.l.
Iniziative produttive s.r.l. in liquidazione.
Innovapuglia S.p.a.
Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition.
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici.
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.
Interporto Marche S.p.a.
Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.
Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione.
Investimenti S.p.a.
Istituto culturale cimbro/*Kulturinstitut Lusèrn*.
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/*Istitut cultural ladin*.
Istituto culturale mòcheno/*Bersntoler Kulturinstitut*.
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/*Istitut ladin* Micurà De Rü.
Istituto incremento ippico per la Sicilia.
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/*Arbeitsförderungsinstitut* - AFI.
Istituto regionale per la floricoltura.
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET.
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Irsap.(44)
Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT.
Istituto regionale ville venete.
Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES.
Istituzione comunale Marsala Schola.
It.city S.p.a.
Joniambiente S.p.a. in liquidazione.
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Lameziaeuropa S.p.a.
Lavoro Sicilia S.p.a. in liquidazione.

(44) Ai sensi della legge regionale Regione siciliana n. 8/2012, l'ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.

Lazio innova S.p.a.
Le tre pievi servizi sociali Alto Lario.
Leonia S.p.a.
Levante sviluppo S.p.a. in liquidazione.
Levanto Waterfront s.r.l. in liquidazione.
Lido di Riva del Garda s.r.l. - società di partecipazioni.
Ligurcapital S.p.a. - Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa.
Liguria digitale S.p.a.
Lombardia *film commission*.
Lucca *holding* S.p.a.
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione.
Mercato agricolo - alimentare - Bari - società consortile a r.l. - M.A.A.B. s.c.r.l.
Metanogas S.p.a. in liquidazione.
Metropoli Est s.r.l. in liquidazione.
Modica multiservizi s.r.l. in liquidazione.
Molise dati - società informatica molisana S.p.a.
Morenica s.r.l.
Mornago patrimonio e servizi s.r.l. in liquidazione.
Municipale di Fino Mornasco s.r.l. in liquidazione.
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto - MART.
Museo degli usi e costumi della gente trentina.
Museo delle scienze di Trento.
Napoli *holding* s.r.l.
Notaresco patrimonio s.r.l. in liquidazione.
Notaresco sociale s.r.l. in liquidazione.
Oplonti multiservizi S.p.a. in liquidazione.
Ottana sviluppo - S.c.p.a. in fallimento.
Palacongressi S.p.a. in liquidazione.
Parco tecnologico Val Bormida s.r.l.
Patrimonio mobilità Provincia di Rimini P.M.R. s.c.r.l.
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona.
Pescarainnova s.r.l.
Piani e programmi di azione locale - P.A.L. s.c.r.l. in liquidazione.
Piceno sviluppo s.c.r.l. in liquidazione.
Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione.
Progemisa S.p.a. in liquidazione.
Progetto Carrara s.r.l. in liquidazione.
Progetto Laocoonte S.c.p.a.
Programma casa s.r.l.
Provana S.p.a. in liquidazione.
Puglia sviluppo S.p.a.
Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione - s.r.l.
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
Radiotelevisione azienda speciale della Provincia di Bolzano - RAS.
Renerwaste Lodi s.r.l.
Retesalute - azienda speciale.
Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a.
Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile.
Risorse sabine - s.r.l.
Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione.
Rutilianus s.r.l.
S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia.
SAN.IM. S.p.a.
Sant'Andrea servizi s.r.l.
Sardegna it s.r.l.
Sarzana patrimonio e servizi s.r.l. in liquidazione.

Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana.

Selfin s.r.l. / Selfin Gmbh.

Servizi e sviluppo del territorio s.r.l. società compartecipata dai Comuni di Laviano e Santomenna.

Servizi idrici Astigiano Monferrato - SIAM s.c.r.l.

Servizi sociosanitari Val Seriana s.r.l.

SI.S.E. - Siciliana servizi emergenza S.p.a. unipersonale in liquidazione.

Sicilia patrimonio immobiliare S.p.a. in liquidazione.

Sienergia S.p.a. in liquidazione.

Sispi Sistema Palermo innovazione S.p.a.

Sistemi territoriali S.p.a.

SMEA Società maceratese per l'ecologia e l'ambiente s.r.l.

Società alberghiera lucana - S.A.L. s.r.l. in liquidazione.

SASA S.p.a. - AG - Società autobus servizi d'area S.p.a.

Società Caltanissetta *service in house providing* s.r.l.

Società consortile energia Toscana s.c.r.l.

Società consortile Matese per l'occupazione S.p.a. in liquidazione.

Società consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a r.l.

Società consortile Trigno-Sinello a. r.l. - Trigno-Sinello soc. cons. a r.l.

Società degli interporti siciliani S.p.a.

Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a.

Società di gestione aeroporti oristanesi - So.Ge.A.Or. - S.p.a. in liquidazione.

(Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest).(45)

Società finanziaria Regione Sardegna - S.p.a.

Società immobiliare Nuove terme di Castellammare di Stabia - S.I.N.T. S.p.a.

Società interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione.

Società per azioni autostrade centro padane.

Società per azioni autostrada del Brennero - Brennero S.p.a. - *Brennerautobahn* A.G.

Società per Cornigliano S.p.a.

Società per la logistica merci - S.L.M. S.p.a. in liquidazione.

Società per la promozione industriale del Nord Sardegna-Promin S.c.p.a. in liquidazione.

Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.

Società riscossioni S.p.a. - Soris S.p.a.

Solgas immobili s.r.l. in liquidazione.

Soncino sviluppo società a responsabilità limitata in liquidazione.

Soprip s.r.l. in liquidazione.

Spedia S.p.a. in liquidazione.

Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti s.r.l.

Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.

Sviluppo Basilicata S.p.a.

Sviluppo Campania S.p.a.

Sviluppo Pezzo s.r.l.

Sviluppo Santhià s.r.l. in liquidazione.

Sviluppo territoriale della Provincia di Ravenna - S.Te.P.Ra. S.c. mista a r.l.

Terme di Agnano S.p.a. in liquidazione.

Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione.

Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione.

Terra di Brindisi s.r.l. in liquidazione.

(45) Si veda la sentenza n. 17/2020/RIS con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

Tirreno eco sviluppo 2000 S.c.a.r.l.

Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione.

Trasporti marittimi salernitani - T.M.S. S.p.a. - in liquidazione.

Trentino riscossioni S.p.a.

Trentino sviluppo S.p.a.(46)

Trentino trasporti S.p.a.

Umbria servizi innovativi S.p.a. in liquidazione.

Urbania S.p.a. in liquidazione.

UTC immobiliare e servizi - società consortile a responsabilità limitata - società in liquidazione.

Valdarno sviluppo S.p.a. in liquidazione.

Valdaro S.p.a. in liquidazione.

Vallo di Lauro sviluppo S.p.a.

Valoreimmobiliare s.r.l.

Valorizzazione immobili Valenza s.r.l.

VCO servizi S.p.a. in liquidazione.

Veneto acque S.p.a.

Veneto nanotech S.c.p.a. in liquidazione.

Veneto strade S.p.a.

Veneto sviluppo S.p.a.

Venice newport container and logistics S.p.a.

Viareggio porto s.r.l. in liquidazione.

Vigonza sviluppo S.p.a. in liquidazione.

Villa Melano S.p.a. in liquidazione.

Vocem s.r.l. in liquidazione.

Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione.

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA.

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI.

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP.

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB.

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF.

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV.

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi - ENPAP.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL.

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM.

Fondazione ENASARCO.

Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Fondazione ENPAIA.(47)

(46) Si veda il dispositivo del 16 settembre 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'elenco pubblicato nel 2019.

(47) La trasformazione dell'ente è stabilita dall'art. 1 dello statuto, approvato con decreto interministeriale del 10 giugno 2016.
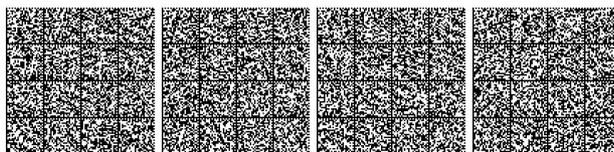
Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI.(48)

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi - FASC.

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS.(49)

20A05242

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Collaboratori e Collaboratrici della Madonna del Divino Amore», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Collaboratori e Collaboratrici della Madonna del Divino Amore», con sede in Roma.

20A05179

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia «S. Maria delle grazie», in Lizzanello, frazione Merine.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, la Parrocchia «S. Maria delle grazie», con sede in Lizzanello (LE), frazione Merine, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «San Giovanni Paolo II», con sede in Lizzanello (LE), frazione Merine.

20A05180

Soppressione della Parrocchia di S. Gennaro ad Antignano, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene soppressa la Parrocchia di S. Gennaro ad Antignano, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A05181

(48) La fondazione è costituita ai sensi dell'art. 1 dello statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18 luglio 2013. La fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

(49) L'ente, dal 1° gennaio 2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica ed integrazione del decreto direttoriale 15 settembre 2020, di individuazione dei requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2019/2020.

Si comunica che, con decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca del 29 settembre 2020, prot. n. 1549, si è provveduto alla modifica ed integrazione del decreto direttoriale n. 1419, del 15 settembre 2020, di individuazione dei requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2019/2020, che intendono concorrere su contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti *ad hoc*.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca all'indirizzo www.miur.gov.it e sul sito http://www.universitaly.it/

20A05343

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Ex Idroscalo», in Augusta.

Con decreto interdirettoriale n. 385/1/5/2019 datato 30 luglio 2020 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Ex Idroscalo», sito nel Comune di Augusta (SR), riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 52, particelle n. 46, 47, 52, 55, 60, 86, 456, 458, 476, 481, 482, 484, 486, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa aeronautica.

20A05173

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Rudarska Greblica» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 309 del 18 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Rudarska Greblica» IGP, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail pqai4@politicheagricole.it - PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05176

Richiesta di riconoscimento come IGP della «Lenticchia di Onano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica protetta della «Lenticchia di Onano».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dalla Cooperativa agricola Onanense, con sede in Loc. Madonna del Piano snc, – 01010 Onano (VT) e che il predetto gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla luce del parere favorevole della Regione Lazio, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano»;

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresì, che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Lazio, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento, ritiene di dover procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LENTICCHIA DI ONANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Lenticchia di Onano» è riservata esclusivamente alla lenticchia secca rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Lenticchia di Onano» I.G.P. designa il prodotto della specie di *Lens esculenta M.* coltivato nell'area delimitata di cui all'art. 3, che presenta all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: lenticolare appiattita;

dimensione: diametro 3-8 mm;

colore: marrone chiaro, verdastro variabile in intensità e grado di marmorizzazione (1 - 95%) sulla superficie;

tegumento: liscio e sottile;

peso medio per 100 semi: non inferiore a 4,50 grammi;

caratteristiche organolettiche:

non necessita di ammollo prima della cottura pur conservando, dopo la cottura, un seme integro e una pasta vellutata, fine e cremosa;

caratteristiche chimiche:

zuccheri totali: inferiore a 1,5%;

ferro: non inferiore a 6,5 mg/100 g.

La «Lenticchia di Onano» non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima del 2,0% di prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita, inoltre, una percentuale massima di 2,0% di prodotto secco fuori calibro.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» è costituita dall'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Viterbo: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano e San Lorenzo Nuovo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di coltivazione

La preparazione del letto di semina prevede, nel periodo settembre-novembre, un'aratura o lavorazione equipollente alla profondità di 20-30 cm, seguita, a gennaio-marzo, da lavorazioni di affinamento del terreno.

La semina, effettuata a mano o meccanicamente, viene praticata tra gennaio e aprile. L'investimento di semi è di 80-100 kg/ha.

La semina può essere seguita da rullatura.

Non è ammesso alcun tipo di concimazione. È consentito, per la difesa antiparassitaria e delle infestanti, l'impiego di presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

La raccolta viene effettuata nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 30 agosto di ciascun anno.

La produzione massima ottenibile è pari a 2,5 t/ha di granella.

Il prodotto raccolto viene trebbiato meccanicamente e successivamente pulito, attraverso dei vagli (I pulitura), per eliminare i residui.

Il prodotto pulito, al fine di salvaguardarlo dai danni del tonchio, viene stoccato:

all'interno di magazzini aziendali, coperto da teli e sottoposto a disinfestazione tramite fumigazione con sostanze idonee ad agire contro questo parassita; questa operazione viene effettuata da personale specializzato. Successivamente il prodotto viene lasciato arieggiare sempre all'interno degli stessi magazzini per almeno sette giorni;

oppure

direttamente in celle frigo, per almeno dieci giorni, ad una temperatura inferiore o uguale a -20°C.

Successivamente il prodotto viene sottoposto alla II pulitura meccanica scartando il prodotto di piccole dimensioni.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto «Lenticchia di Onano» si caratterizza per una forte reputazione sia a livello nazionale che internazionale, grazie anche ai numerosi apprezzamenti ricevuti a livello commerciale.

Il suo territorio di produzione, di cui all'art 3, da sempre ha considerato il prodotto «Lenticchia di Onano» il simbolo della cultura agricola e gastronomica locale, dove la tradizione millenaria risalente al tempo degli Etruschi, le favorevoli condizioni pedo-climatiche della zona e la vivace imprenditoria hanno fatto accrescere la sua fama e notorietà.

La reputazione di cui gode sul mercato si è andata consolidando sin dalla fine dell'Ottocento di cui sono conferma i numerosi riconoscimenti ottenuti in Italia e all'estero. Intorno a questo rinomato legume che la tradizione vuole servito alla tavola di Papi e cardinali, la comunità che insiste nel territorio di produzione (di cui all'art 3) ha intrecciato la sua identità culturale, facendone il simbolo della cultura agricola e gastronomica locale. Effettivamente, la coltivazione di legumi, in particolare di lenticchie, è storicamente attestata in questi luoghi sin dai tempi degli Etruschi, motivata dalla vocazione del luogo e dalle condizioni geomorfologiche e pedo-climatiche particolarmente favorevoli. La natura dei terreni, di origine vulcanica (complesso vulcanico Vulsino), si presentano tendenzialmente sciolti, poveri di scheletro, sufficientemente profondi e con buona dotazione di elementi chimici. Queste caratteristiche esaltano gli aspetti organolettici della produzione consentendo l'ottenimento di semi di forma regolare, senza anomalie morfologiche che sono invece tipiche dei terreni compatti. La naturale ricchezza di microelementi di questi terreni, soprattutto di ferro, determina sulla coltura una serie di effetti benefici tra cui un basso contenuto di zuccheri totali, nonché sapidità e serbevolezza. La giacitura di collina rende inoltre rari i fenomeni di ristagno idrico che, talvolta, condizionano negativamente la coltura in altre zone.

Le condizioni climatiche sono influenzate dalla presenza del lago di Bolsena, imponente bacino lacustre, che grazie alla sua azione mitigatrice, determina condizioni microclimatiche particolarmente favorevoli per la coltura della «Lenticchia di Onano». Infatti, nel periodo primaverile (aprile/maggio), quando la lenticchia si trova nella fase di emergenza ed inizio sviluppo vegetativo, le temperature dell'areale IGP si attestano tra 12-14,5°C: si tratta di temperature ottimali per questa fase fisiologica della pianta. In estate, le temperature dell'areale tendono ad innalzarsi gradualmente a partire dai 17°C fino a circa 24°C nel mese di luglio; in questo periodo la lenticchia compie tutto il ciclo biologico fino ad arrivare alla fase di maturazione. Tali condizioni ottimali (temperatura inferiore a 24°C) determinano una migliore traslocazione dei carboidrati e degli elementi minerali (in particolar modo del ferro) verso i semi di lenticchia, con conseguente accrescimento del contenuto di proteine e ferro. Per quanto riguarda le precipitazioni (media annua tra 700 e 1300 mm/anno) durante il mese di agosto, l'assenza di piogge, unitamente alle alte temperature, con picchi fino a 30°C, favorisce la fase di maturazione o senescenza. Durante quest'ultima fase fisiologica si ha un progressivo ingiallimento delle foglie, perdita di funzionalità, traslocazione dei prodotti della fotosintesi e dei nutrienti accumulati durante la crescita del seme. Questa fase di maturazione è accelerata e favorita da temperature alte e momenti di stress idrico: condizioni che si verificano tutti gli anni nell'areale della «Lenticchia di Onano».

Nei secoli, l'interazione tra l'ambiente favorevole e la capacità dei contadini di saper scegliere, selezionare e lavorare le lenticchie, ha permesso lo sviluppo di un ricco tessuto socio-economico e culturale. Gli abitanti di Onano, generazione dopo generazione, hanno coltivato questo legume diffondendone il nome e la reputazione, ben oltre i confini nazionali.

Coltivata per l'alto contenuto di proteine e ferro, consumata dai contadini al posto della carne, la lenticchia è attestata nel viterbese già nel Medioevo e in età Moderna. Nel compendio degli Ordini, statuti, leggi municipali della comunità e popolo di Onano, datato 1561, l'importanza ricoperta dalla lenticchia è confermata dalle multe assai salate previste per chi era accusato di furto o danneggiamento alle colture. La produzione non era finalizzata solo all'autoconsumo e già agli inizi del Seicento, gli amministratori locali si erano visti costretti a porre un freno all'incetta di lenticchie che i mercanti stranieri facevano durante il mercato settimanale a Onano, limitandone l'acquisto e l'esportazione a 18 chili a persona (Missiva del Duca Sforza al Consiglio della Comunità di Onano, 1616). Ulteriori elementi desunti da fonti scritte confermano come nel tempo, l'economia della città di Onano sia stata fortemente caratterizzata dalla coltivazione di legumi, in particolare della lenticchia, e che dall'andamento di tale commercio, sia dipeso lo stato di floridità dei suoi abitanti.

Nel manoscritto del 1802, Memorie Istoriche di Padre Epifanio Giuliani, pubblicato dal Gruppo Archeologico Aulanum, infatti, si ipotizzava di incrementare lo sviluppo della città ed elevare il tenore di vita degli abitanti facendo leva proprio sul «commercio con l'industria in specie dei legumi che il territorio di Onano produce in ottima qualità» tanto da poter «indurre nel paese l'abbondanza di ogni genere necessario alla vita». Epifanio Giuliani suggeriva di intensificare la produzione e la vendita verso i paesi vicini e in Toscana (Misc. Vit B 754).

Le fonti relative alla storia della Lenticchia di Onano diventano più numerose tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando si comincia a riconoscere al prodotto dei tratti caratterizzanti legati al luogo di origine: Onano. A cavallo dei due secoli, la notorietà di questo legume raggiunge il suo apice. Nel 1874 le lenticchie dionane, patrocinate dal Comizio agrario di Viterbo, sono state selezionate dalla Direzione agricoltura del Ministero agricoltura industria e commercio del neonato Regno d'Italia, per l'esposizione universale di Parigi. Tra il 1910 e il 1911 la Lenticchia di Onano partecipa a numerose esposizioni internazionali ed ha modo di essere apprezzata a Londra, Parigi, Buenos Aires dove riceve primi premi, diplomi e medaglie d'oro per la qualità indiscussa. Nel 1934, la Lenticchia di Onano viene di nuovo selezionata tra i prodotti caratteristici dell'alta Tuscia e portata alla Mostra nazionale di agricoltura. Come scrisse il dottor Orzi, responsabile della Cattedra ambulante di agricoltura di Viterbo, in Tuscia Agricola: «La nostra Cattedra ha potuto esporre, nel reparto ortofrutticolo, dei magnifici campioni di lenticchie di Onano. Si tratta di prodotti caratteristici della Provincia di Viterbo, che hanno raggiunto una grande importanza come lo dimostra la loro produzione media annuale che è di q.li 6.000 per le lenticchie».

Un ulteriore segnale di riconoscimento ci viene dal listino dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Viterbo, un tempo noto come Bollettino del prezzo dei cereali e altri generi venduti sul pubblico mercato di Viterbo. A partire dal 1936, il listino introdusse una voce specifica per la Lenticchia di Onano. La volontà di mantenere distinte le categorie merceologiche è indicativa del fatto che alle lenticchie di Onano venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, diversi dal prodotto altrimenti considerato generico. E questa indicazione ci viene confermata dallo spoglio del Listino per il periodo che va dal 1873 al 1960, in cui si registra un graduale affinamento nell'identificazione e nel valore del prodotto: dalla generica dicitura «lenticchia» del 1873, alla distinzione intervenuta nel 1935 tra la «lenticchia comune» e la «lenticchia di Onano» fino ad arrivare al 1949, in cui la «lenticchia di Onano sterilizzata» veniva chiaramente distinta dalla «lenticchia comune». Tra gli anni '50 e '60 del Novecento, la Lenticchia di Onano continua a essere richiesta e consumata principalmente in Provincia di Viterbo e a Roma, pur non mancando una domanda da altre regioni e dall'estero. E che vi fosse un mercato estero lo dimostra l'introduzione della Lenticchia di Onano – unica presente alla voce lenticchie – nella convenzione stipulata tra Italia e Francia nel 1964 per la protezione della denominazione e della provenienza di un certo numero prodotti agroalimentari.

Nonostante i gusti alimentari e le richieste del mercato abbiano fortemente inciso nella produzione di lenticchie su scala nazionale, la «Lenticchia di Onano» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia.

Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale è ben conosciuta tra gli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la rapidità e la tenuta in cottura. Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti la «Lenticchia di Onano», sono disponibili sui blog di cucina più frequentati del web, come Giallo Zafferano, mentre *food blogger* e chef stellati hanno scelto questa particolare len-

ticchia tra le materie prime per le loro preparazioni; è poi presente nei migliori ristoranti di Roma dove la tradizione la lega strettamente alle celebrazioni del Capodanno. La fama della «Lenticchia di Onano» continua a viaggiare in Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna, tra gli araldi dei prodotti tipici della cucina regionale laziale e si trova nei menù e nei ricettari di chef famosi per la cucina *made in Italy* come Guy Grossi, Gino D'Acampo e Steve Manfredi.

La reputazione della «Lenticchia di Onano» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita on-line come Amazon.it e della grande distribuzione (es. Coop Tirreno, IperCoop, Conad). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio laziale indicano sempre la provenienza della «Lenticchia di Onano» per distinguerla da quella comune.

La «Lenticchia di Onano» è inclusa, tra gli altri, nel catalogo dei prodotti offerti dal sito asiatico per *e-commerce* interaziendale 21food.com.

La reputazione del nome «Lenticchia di Onano» è confermata sul web da oltre 5000 risultati ottenuti attraverso il motore di ricerca Google.

La «Lenticchia di Onano» è iscritta nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CPB S.r.l. Viale Masini, 36 - 40126 Bologna, tel. 051 6089811 - fax 051 254842, ccpb@ccpb.it - P.IVA e C.F. 02469721209.

Art. 8.

Etichettatura
Confezionamento

Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

sacchetti da 250 g a 5 kg;

sacchetti in atmosfera controllata (azoto) da 250 g a 5 kg;

sacchi fino a 25 kg.

Etichettatura.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, al logo della denominazione, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Lenticchia di Onano» seguita dall'acronimo I.G.P. (Indicazione geografica protetta);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Lenticchia di Onano» è intraducibile.

Logo.

Il logo, della denominazione «Lenticchia di Onano», di forma ellittica, riporta sullo fondo lenticchie di Onano il cui pantone è di 145 C 70%; internamente all'ellisse viene riportata la dicitura «Lenticchia di Onano», con carattere Century Gothic Bold e pantone 202 C, e l'acronimo «I.G.P.» con carattere Century Gothic Bold e pantone 476 C. Nella parte bassa dell'ellisse e all'interno di un cerchio delimitato da una linea di pantone 202 C è riportata l'immagine stilizzata del Palazzo Monaldeschi. Sia le scritte che il cerchio sono contornate da un'altra linea ellittica di pantone 202 C.

20A05177

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Huile de Noix du Périgord» DOP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 308 del 17 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Huile de Noix du Périgord» DOP, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05178

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-242) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.